



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 31 dicembre 2002

€ 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 33.

Istituzione dei Compensatori montani del Friuli Venezia Giulia.

pag. 12472

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 33.

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Istituzione e funzioni dei Comprensori montani

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione e dell'articolo 4, primo comma, numeri 1 bis) e 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), al fine dello sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale, assume tra gli obiettivi preminenti dell'azione politico-amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni ivi residenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge disciplina l'istituzione dei Comprensori montani.

Art. 2

(Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee)

1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.

2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l'inclusione in esso dei territori dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.

4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.

5. In applicazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2 il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A, costituite dai territori dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana.

6. L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.

7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3

(Conferenza permanente per la montagna)

1. E' istituita la Conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell'attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani.

3. La Conferenza è composta da:

- a) il Presidente della Regione;
- b) l'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;
- c) l'Assessore regionale alle autonomie locali;
- d) l'Assessore regionale alle finanze;
- e) l'Assessore regionale alla programmazione;

- f) i Presidenti delle Province;
- g) i Presidenti dei Comprensori montani;
- h) un rappresentante dei Comuni per ogni zona montana omogenea di cui all'allegato A, designato dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM);
- i) il Presidente dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna s.p.a.

4. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale delegato.

5. La struttura regionale competente allo sviluppo della montagna assicura le funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi relativi all'attività della Conferenza. Per l'adempimento di tali funzioni la struttura regionale può avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale della delegazione regionale dell'UNCCEM.

6. Possono partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, in relazione all'ordine del giorno, Assessori e funzionari regionali, rappresentanti, funzionari ed esperti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla realtà sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani.

Art. 4

(Comprensori montani)

1. I Comprensori montani sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.

2. Nelle zone omogenee dell'allegato A sono istituiti i seguenti Comprensori montani:

- a) il Comprensorio montano della Carnia, corrispondente alla zona omogenea della Carnia;
- b) il Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, corrispondente alla zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
- c) il Comprensorio montano del Pordenonese, corrispondente alla zona omogenea del Pordenonese.
- d) il Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio, corrispondente alla zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.

3. Qualora, in relazione a consultazioni referendarie indette ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), venga istituita una nuova Provincia il cui territorio comprenda zone omogenee di cui al comma 2, i relativi Comprensori montani sono soppressi dalla

legge istitutiva della nuova Provincia e le loro funzioni sono trasferite alla Provincia medesima.

Art. 5

(Funzioni dei Comprensori montani)

1. I Comprensori montani:

- a) esercitano le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane;
- b) esercitano le funzioni amministrative ad essi attribuite dalle leggi regionali;
- c) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea;
- d) promuovono l'esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei Comuni o ai medesimi conferite;
- e) esercitano le funzioni amministrative ad essi conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
- f) provvedono alla gestione dei servizi ad essi delegata dai Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

2. I Comprensori montani esercitano inoltre funzioni amministrative nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) foreste;
- c) agricoltura;
- d) risparmio energetico e riscaldamento;
- e) turismo;
- f) commercio.

3. I Comprensori montani realizzano le proprie finalità sulla base di programmi triennali di cui all'articolo 19.

Art. 6

(Province)

1. Le Province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite ai Comprensori montani.

Art. 7

(Funzioni nel settore forestale)

1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative in materia di forestazione, con riferimento a tutte le attività legate al sostegno economico del settore forestale in ambito montano e alla riqualificazione dell'ambiente.

2. Ai Comprensori montani, in particolare, sono trasferite le funzioni per la conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al capo II del titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), e successive modificazioni ed integrazioni, già esercitate dalle Comunità montane ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), relative a:

- a) piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati;
- b) rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, di soggetti privati, delle comunioni familiari e dei consorzi volontari;
- c) contributi in conto capitale, o in conto interessi, per l'acquisizione di attrezzature o sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature;
- d) esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di viabilità forestale; finanziamenti per l'esecuzione e la manutenzione di opere di viabilità forestale da parte di soggetti privati;
- e) autorizzazione e interdizione del transito motorizzato in ambito montano in applicazione della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3).

3. Al termine delle procedure di espropriazione relative alle opere di viabilità forestale di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 11 e seguenti, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), è trasferita ai Comprensori montani la proprietà, la gestione e la manutenzione delle medesime.

Art. 8

(Attribuzioni in materia di difesa del suolo)

1. I Comprensori montani concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale prioritariamente dei Comprensori montani nei rispettivi territori di competenza per le seguenti attività:

- a) realizzazione di interventi ad essi affidati in delegazione intersoggettiva dalla Regione o mediante accordi di programma;

- b) formulazione di proposte per la formazione dei programmi regionali triennali ed annuali di intervento, anche manutentorio, e per la redazione di studi inerenti alle problematiche che interessino la conservazione e la manutenzione dell'ambiente montano.

2. Al comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo le parole: «Consorzi di bonifica» sono inserite le seguenti: «, ovvero con i Comprensori montani».

Art. 9

(Attribuzioni di funzioni nel settore agricolo)

1. Ai Comprensori montani sono trasferite le competenze relative:

- a) agli interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), e all'articolo 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97);
- b) agli interventi per l'acquisto da parte di Comuni e loro consorzi, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessari al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione, compreso lo sgombero delle nevi, delle strade interpoderali nei territori montani, previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 6), della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione);
- c) agli interventi di cui al comma 1, dell'articolo 17, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, in materia di agriturismo;
- d) agli interventi per le «Strade del vino» di cui alla legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»), e più in generale all'integrazione dell'attività agricola con altri settori di attività.

2. Sono fatte salve le attuali competenze rispetto alle domande già presentate dai soggetti titolati con riferimento alle disposizioni legislative richiamate al comma 1.

3. Ai Comprensori montani sono delegate le competenze relative:

- a) agli interventi per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) ad h) del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sui territori non ricompresi nella competenza dei Consorzi di bonifica;
- b) agli interventi per il ripristino delle strade vicinali e interpoderali delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in Comprensori di bonifica, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale;
- c) agli interventi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale.

4. I Comprensori montani esercitano le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, e all'articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle discipline di cui ai regolamenti vigenti in materia di agricoltura dell'Unione europea e del Piano di sviluppo rurale della Regione per gli anni 2000-2006.

5. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare secondo la rispettiva competenza territoriale.

6. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale determina i limiti, anche temporali, e le altre condizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate ai sensi del presente articolo.

7. I Comprensori montani possono svolgere, previa determinazione della Giunta regionale, attività istruttoria relativa alle pratiche finanziate con fondi regionali o cofinanziate dall'Unione europea.

Art. 10

(Procedure semplificate di approvazione delle varianti al PRGC)

1. Al fine di favorire una maggiore autonomia e la semplificazione delle procedure, per i Comuni inclusi nei Comprensori montani, dotati di piano regolatore generale comunale (PRGC) aventi i contenuti e gli elementi disciplinati dall'articolo 30 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successi-

ve modificazioni ed integrazioni, le procedure di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 sono estese a tutte le varianti ai PRGC, a condizione che le varianti medesime non modifichino le seguenti previsioni:

- a) parchi, riserve naturali regionali e aree di rilevante interesse ambientale, di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, perimetri degli ambiti di tutela ambientale del piano urbanistico regionale generale, nonché dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale;
- b) servizi e attrezzature collettive, riducendone la dotazione complessiva;
- c) perimetri delle zone omogenee A e B;
- d) quantità della superficie relativa alle zone omogenee D1 e Hc;
- e) perimetro di massima espansione delle zone urbanizzate e da urbanizzare, come indicate nella rappresentazione schematica di cui all'articolo 30, comma 5, lettera a), numero 2), della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono comunque fatte salve eventuali maggiori previsioni contenute nella relazione di flessibilità di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I commi 1 e 2 non trovano applicazione nei Comuni di rilevanza regionale e sovracomunale individuati ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 52/1991.

CAPO II

Ordinamento dei Comprensori montani

Art. 11

(Statuto)

1. Lo statuto dei Comprensori montani stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione, le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi, i principi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e ne determina la sede, prevedendo eventualmente l'istituzione di uffici decentrati.

2. Lo statuto è approvato dal Consiglio dei Comprensori montani con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei compo-

nenti del Consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Art. 12

(Organi)

1. Sono organi dei Comprensori montani:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente.

2. I Comprensori montani hanno un collegio di revisione contabile, costituito da tre membri, al quale si applicano le norme di legge previste per i Comuni.

Art. 13

(Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dei Comprensori montani.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composto dai sindaci dei Comuni inclusi nel Comprensorio montano, nonché da ulteriori componenti nella misura del 20 per cento del numero dei sindaci, arrotondato per eccesso, nella persona di consiglieri di minoranza dei Consigli dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano, nominati secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo. I sindaci e i consiglieri comunali decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.

3. Il Consiglio è legalmente costituito anche qualora l'individuazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati ai sensi del comma 2.

4. I sindaci possono delegare un assessore o un consigliere a rappresentarli, anche in via continuativa, nel Consiglio.

5. Lo statuto può stabilire l'articolazione del Consiglio in commissioni.

6. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e il numero dei voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.

7. Il Consiglio delibera i seguenti atti:

- a) lo statuto e i regolamenti;
- b) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;
- c) il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- d) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dei Comprensori montani presso enti, aziende e istituzioni;
- e) gli altri atti previsti dalla legge.

8. Lo statuto dei Comprensori montani può attribuire al Consiglio ulteriori competenze, fatte salve quelle riservate dalla legge ad altri organi.

Art. 14

(Giunta)

1. La Giunta dei Comprensori montani è nominata dal Consiglio ed è composta dal Presidente e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore al numero massimo previsto dalla legge per il Comune avente popolazione pari a quella del Comprensorio montano. Lo statuto può prevedere che gli assessori siano scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

2. La Giunta dei Comprensori montani predispone gli atti da sottoporre al Consiglio e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto.

3. La Giunta decade alla cessazione del Consiglio, nonché ogni volta che sia stata rinnovata, anche in tempi successivi, la maggioranza dei sindaci componenti il Consiglio. I sindaci o i consiglieri comunali componenti della Giunta decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.

4. Il Presidente e gli assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.

5. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonché la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio o cessati dalla carica per altra causa. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 15

(Presidente)

1. Il Presidente dei Comprensori montani rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i suoi componenti.

3. Il Presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, alla Giunta o ai dirigenti dell'ente.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comprensorio presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Presidente esercita altresì le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

6. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta, il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.

Art. 16

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. I Comprensori montani disciplinano con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, i requisiti di accesso, le modalità di assunzione agli impieghi e le modalità concorsuali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta.

3. I Comprensori montani, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare possono dotarsi di un direttore generale che può anche essere incaricato di svolgere le funzioni di segretario dell'ente.

4. Spetta ai dirigenti, ovvero ai responsabili dei servizi, la direzione degli uffici, in conformità al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 17

(Disposizioni finanziarie e contabili)

1. Ai Comprensori montani si applicano le disposizioni finanziarie e contabili previste per gli enti locali.

2. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione concorre al finanziamento dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste con le seguenti assegnazioni, la cui misura è determinata annualmente in sede di legge finanziaria regionale:

- a) devoluzione di quote fisse delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale;
- b) finanziamenti a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20.

Art. 18

(Controlli)

1. Nei confronti dei Comprensori montani trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

CAPO III

Programmazione

Art. 19

(Programmazione per lo sviluppo montano)

1. La Regione, sulla base delle proposte formulate dai Comprensori montani e dalle Province di Gorizia e di Trieste, approva il piano regionale di sviluppo montano, di seguito denominato «piano regionale», con sviluppo triennale ed aggiornamento annuale.

2. Il piano regionale definisce gli obiettivi, gli indirizzi e il quadro delle risorse finanziarie stanziare dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea per la realizzazione delle iniziative di competenza dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste.

3. Il piano regionale di cui ai commi 1 e 2 indica altresì gli indirizzi e le azioni conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, con riguardo, in particolare, alle premesse ivi contenute ed alle azioni di cui ai capi V, VI, VIII e IX del titolo II del regolamento medesimo.

4. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste adottano un programma triennale, il quale, in conformità al piano regionale, definisce le priorità e individua le opere, gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano.

5. Il programma triennale costituisce elemento di riferimento nella predisposizione degli obiettivi e delle strategie degli strumenti urbanistici generali comunali. Ad esso devono adeguarsi i piani degli enti locali operanti nel territorio dei singoli Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste. Tale disposizione si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Sono escluse le opere in fase di esecuzione. Il programma triennale costituisce altresì riferimento per i piani comunali di settore, previsti dall'articolo 34 della legge regionale 52/1991, per l'attuazione dei progetti di opere pubbliche.

6. Il programma triennale è aggiornato annualmente ed è adottato dal Consiglio contestualmente al bilan-

cio di previsione e ai documenti di programmazione finanziaria. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale.

7. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste redigono annualmente il rapporto di attuazione del programma che viene trasmesso alla Regione unitamente alle proposte di cui al comma 2. Il rapporto costituisce la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul piano regionale, per quanto attiene alle risorse regionali.

8. La presentazione del rapporto annuale di attuazione del programma costituisce condizione per l'erogazione in via anticipata di una quota non superiore al 20 per cento dell'assegnazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a).

9. Le modalità e i termini di approvazione da parte della Giunta regionale del piano regionale e del programma triennale, nonché le modalità di finanziamento e i contenuti del rapporto annuale, sono definiti con deliberazione della Giunta medesima. Il piano regionale e il programma triennale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono efficaci dalla data di pubblicazione.

10. Le Province di Gorizia e di Trieste, in riferimento alle zone omogenee di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 20

(Fondo regionale per lo sviluppo montano)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione è iscritto il Fondo regionale per lo sviluppo montano, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al finanziamento del programma regionale e all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2.

2. Per le finalità del Fondo sono impiegate quote delle risorse assegnate alla Regione dallo Stato a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in conformità a quanto disposto annualmente dalla legge finanziaria regionale.

3. Le risorse del Fondo utilizzabili senza vincoli di destinazione di spesa vengono annualmente assegnate dalla Giunta regionale ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste:

a) per metà dell'importo in proporzione alla popolazione residente, alla superficie e al numero dei comuni e centri abitati compresi nella zona C di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21;

b) per metà in relazione ai contenuti del piano regionale con riferimento a tutte e tre le zone classificate secondo lo svantaggio socio-economico.

4. Il Fondo regionale per lo sviluppo socio-economico della montagna di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2003. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2003, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale.

5. In relazione agli impegni e ai procedimenti pendenti a carico del soppresso Fondo di cui al comma 4, con decreto dell'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, si provvede a destinare le disponibilità residue riversate all'Amministrazione regionale istituendo, ove occorra, apposite unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale, tenuto conto altresì delle specifiche autorizzazioni di spesa disposte a valere sul Fondo soppresso.

6. I commi da 1 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997 sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2003. Essi continuano ad applicarsi, unitamente alle relative disposizioni regolamentari, a tutti gli interventi previsti nell'ambito dei documenti di programmazione annuali per l'impiego delle risorse del Fondo adottati dalla Giunta regionale fino al 31 dicembre 2002.

CAPO IV

Incentivi a favore delle zone montane

Art. 21

(Zone di svantaggio socio-economico)

1. Il territorio montano è classificato secondo tre zone di svantaggio socio-economico:

- a) Zona A, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;
- b) Zona B, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;
- c) Zona C, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.

2. L'individuazione delle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) altitudine;
- b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;
- c) andamento demografico;
- d) invecchiamento della popolazione;
- e) numero delle imprese locali;

- f) tasso di occupazione;
- g) livelli dei servizi.

3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.

4. La Giunta regionale definisce le priorità di intervento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico ai fini della definizione dei criteri di concessione di incentivi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 22

(Attribuzioni in materia di riscaldamento domestico in montagna)

1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative per l'attuazione di iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. Per tali finalità i Comprensori e le Province concedono contributi ai nuclei familiari residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:

- a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23

(Attribuzioni in materia di commercio)

1. I Comprensori montani esercitano funzioni amministrative per la concessione di aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei li-

miti del regime di aiuto «de minimis» definito dalle norme comunitarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. I contributi sono concessi prioritariamente ai centri abitati posti nelle zone B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi, inoltre, nell'ambito dei territori dei Comuni montani, ricompresi nelle zone B e C di cui al comma 2, contributi ai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), per interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero per interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.

Art. 24

(Attribuzioni in materia di turismo alpino)

1. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste esercitano funzioni relative agli interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri.

CAPO V

Esercizio associato di funzioni comunali

Art. 25

(Esercizio associato delle funzioni comunali dei Comuni facenti parte dei Comprensori montani)

1. I Comuni esercitano funzioni in forma associata, conferendole ai Comprensori montani o convenzionandosi tra loro, nei seguenti settori:

- a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni, con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
- b) gestione del personale;
- c) sistema informativo territoriale;
- d) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con eventuale trasformazione in energia;
- e) organizzazione del trasporto locale, e in particolare del trasporto scolastico;
- f) organizzazione del servizio di polizia municipale;
- g) servizi socio-assistenziali, con particolare riguardo alla realizzazione di strutture di servizio sociale per

gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;

- h) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
- i) realizzazione e gestione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza, e in particolare realizzazione e gestione di acquedotti e di impianti di fognatura e depurazione;
- j) viabilità di interesse intercomunale e gestione dei sentieri di viabilità montana;
- k) servizi scolastici;
- l) gestione del servizio di sgombero neve;
- m) gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale;
- n) realizzazione e gestione degli impianti ricreativo-sportivi di interesse turistico e rilevanza sovracomunale;
- o) realizzazione e gestione di strutture museali e bibliotecarie;
- p) realizzazione e gestione di strutture culturali di rilevanza sovracomunale.

2. L'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1, tramite conferimento ai Comprensori montani, comprende anche, ove necessario, la competenza dei Comprensori montani allo svolgimento delle relative procedure espropriative e di asservimento per pubblica utilità.

Art. 26

(Modalità dell'esercizio associato delle funzioni comunali)

1. Nel territorio del Comprensorio montano, secondo le modalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), e sentito il Consiglio del Comprensorio montano interessato, sono individuati uno o più ambiti territoriali ottimali di esercizio associato di funzioni sulla base di parametri di congruità e adeguatezza sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico.

2. I Comprensori montani organizzano l'esercizio delle proprie funzioni tenendo conto della definizione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva i criteri per l'individuazione delle funzioni da esercitarsi in forma associata da parte dei Comuni facenti parte dei Comprensori montani, individuando le soglie e i parametri, anche temporali, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono

no presupposto per l'esercizio in forma associata delle funzioni stesse, con le modalità di cui al comma 4.

4. Entro sei mesi dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, i Comuni stipulano le convenzioni per l'esercizio in forma associata delle singole funzioni comunali che non raggiungono le soglie e i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.

5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 4, i fondi assegnati a ciascun Comune ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9/1997, nonché in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale d'autonomia e per le finalità della legge regionale 10/1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, sono decurtati nella misura del 3 per cento. La decurtazione sarà effettuata a partire dall'anno successivo a quello della scadenza del termine fissato per l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 3.

6. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fanno parte di Unioni non sono soggetti alle penalizzazioni di cui al comma 5, a condizione che rispettino le soglie e i parametri di cui al comma 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono adeguare le competenze di cui sopra alle soglie e ai parametri di cui al comma 3.

Art. 27

(Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali)

1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri di priorità per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento ai processi di fusione tra Comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi alla concessione di contributi agli enti locali.

Art. 28

(Comunità di vallata)

1. Nei territori compresi nelle zone omogenee possono essere istituite con legge regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, Comunità di vallata che, sotto l'aspetto ordinamentale, corrispondono ai Comuni.

2. L'istituzione di cui al comma 1 è promossa su richiesta di due o più Comuni.

3. La legge regionale che istituisce le Comunità di vallata garantisce per ogni Comune originario il Muni-

cipio, con un organo di rappresentanza dei cittadini del Comune medesimo.

CAPO V

Successione alle Comunità montane

Art. 29

(Differimento della soppressione delle Comunità montane)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna), come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/2002, le parole: «con decorrenza dall'1 gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dall'1 aprile 2003».

2. I Commissari straordinari di ciascuna Comunità montana provvedono ad adottare, entro il 28 febbraio 2003, i bilanci relativi all'anno 2003, nonché i progetti di bilancio, anche in forma associata, relativi agli istituendi Comprensori montani; essi provvedono, altresì, all'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire senza interruzioni il funzionamento degli enti che subentrano alle Comunità montane comprese nel loro territorio.

3. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni dei Comprensori montani, gli organi nominati ai sensi dell'articolo 31 provvedono all'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2003, entro il 30 aprile 2003.

4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali, con proprio provvedimento, nomina un commissario ad acta per l'adozione del bilancio di previsione.

Art. 30

(Successione alle Comunità montane da parte dei Comprensori montani)

1. I Comprensori montani, a partire dall'1 aprile 2003, esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 5.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, ai Comprensori montani è trasferito il personale in servizio alla data del 31 marzo 2003 presso le Comunità montane comprese nel loro ambito territoriale.

3. I Comprensori montani subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse Comunità montane comprese nel loro territorio. I procedimenti in corso alla data del 31 marzo 2003, già

di competenza delle Comunità montane, sono conclusi dai Comprensori montani.

Art. 31

(Disposizioni di prima applicazione)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il sindaco del Comune sede della soppressa Comunità montana con il maggior numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, compresa nell'ambito territoriale del Comprensorio montano, convoca il Consiglio composto secondo quanto previsto dall'articolo 13. Presso la medesima Comunità montana è stabilita la sede provvisoria del Comprensorio montano, salvo diversa determinazione del Consiglio.

2. In via di prima applicazione, il sindaco di cui al comma 1 convoca entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assemblea dei capigruppo di minoranza dei consigli dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano per l'espressione della designazione congiunta dei propri rappresentanti.

3. Il Consiglio è legalmente costituito anche qualora, nel termine di cui al comma 2, la designazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati.

4. Il Consiglio, nel corso della prima seduta, elegge tra i propri componenti la Giunta composta, sino all'elezione della nuova Giunta, dal Presidente e da quattro membri.

5. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio del Comprensorio montano rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi organi di cui all'articolo 12, secondo le modalità previste dallo statuto di cui all'articolo 11.

6. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, provvede in via sostitutiva, entro i successivi dieci giorni, il commissario straordinario della soppressa Comunità montana individuata ai sensi del comma 1.

7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4, con decreto del Presidente della Regione, è nominato un commissario straordinario per l'amministrazione del Comprensorio montano sino alla nomina degli organi di cui al comma 5.

Art. 32

(Successione alla Comunità montana del Carso da parte delle Province)

1. A partire dall'1 aprile 2003, ai sensi dell'articolo 6, le Province di Gorizia e Trieste esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo 5.

2. Le Province di Gorizia e di Trieste subentrano alla Comunità montana del Carso nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi e patrimoniali, ivi compresi i rapporti di impiego, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, e stabiliscono d'intesa l'assegnazione del personale e la suddivisione delle risorse non frazionabili.

3. Il personale assunto dalla Comunità montana del Carso in applicazione dell'articolo 55, comma 8, della legge regionale 42/1996, e trasferito alle Province di Gorizia e di Trieste ai sensi del comma 2, è comandato dalle rispettive Amministrazioni provinciali presso i Comuni gestori, in forma singola o associata, delle riserve.

4. Il comando di cui al comma 3 è attuato sulla base di apposite intese, anche con riferimento agli oneri finanziari, fra Comuni interessati, Province e Amministrazione regionale.

Art. 33

(Adempimenti contabili)

1. Al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2003 da parte dei Comprensori montani e delle Province di Gorizia e di Trieste, i commissari straordinari delle Comunità montane adottano un preconsuntivo della gestione commissariale e della situazione provvisoria dei rapporti giuridici attivi e passivi e lo trasmettono ai Presidenti dei Comprensori montani, nominati ai sensi dell'articolo 31, comma 4, alle Province di Gorizia e di Trieste e alla Regione entro il 31 marzo 2003.

2. I Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste provvedono all'assestamento delle previsioni di bilancio ad avvenuta conclusione della fase liquidatoria delle sopresse Comunità montane, sulla base delle risultanze definitive dei relativi bilanci di liquidazione e della gestione commissariale presentati all'Amministrazione regionale entro il 30 settembre 2003.

3. Le Province di Gorizia e di Trieste tengono conto dei preconsuntivi di cui al comma 1 nei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio di previsione per l'anno 2003.

Art. 34

(Liquidazione delle Comunità montane)

1. I commissari straordinari di ciascuna Comunità montana nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18/2001 e successive modificazioni e integrazioni, dall'1 aprile 2003 assumono la funzione di commissari liquidatori.

2. I commissari liquidatori provvedono alla liquidazione delle Comunità montane, secondo le direttive impartite dalla presente legge e dalla Giunta regionale.

3. Essi inviano alla Direzione regionale per le autonomie locali:

- a) entro il 31 agosto 2003 lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al 31 marzo 2003;
- b) entro il 30 settembre 2003 il bilancio di liquidazione della Comunità montana alla data del 31 marzo 2003 e della residua gestione commissariale.

4. La Giunta regionale:

- a) detta le eventuali direttive per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;
- b) provvede all'approvazione dei bilanci di cui al comma 3, lettera b).

5. Il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

Art. 35

(Approvazione dello Statuto)

1. Lo statuto del Comprensorio montano deve essere approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nello statuto vengono, fra l'altro, fissati la sede e la denominazione del Comprensorio montano.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1 si applicano ai Comprensori montani, per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge e ove compatibili, le disposizioni previste nello statuto della Comunità montana nel cui territorio, compreso in ogni singolo Comprensorio montano, risiede il maggior numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale.

4. In caso di mancata approvazione dello statuto entro i termini di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è nominato un commissario ad acta per l'approvazione dello statuto.

5. Fino all'approvazione dei regolamenti del Comprensorio montano trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni regolamentari emanate dalla Comunità montana di cui al comma 3.

Art. 36

(Rinvio)

1. Relativamente agli istituti non disciplinati dalla presente legge, trovano applicazione nei confronti dei

Comprensori montani le disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

2. Si intendono riferite ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste le disposizioni di legge che fanno menzione delle Comunità montane.

CAPO VI

Norme transitorie, finali e finanziarie

Art. 37

(Conferma dei finanziamenti e dei contributi)

1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse Comunità montane sono confermati in capo ai Comprensori montani e alle Province di Gorizia e di Trieste in riferimento alle zone omogenee di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comprensori montani e le Province di Gorizia e di Trieste provvedono a trasmettere all'Amministrazione regionale la documentazione necessaria.

Art. 38

(Disposizioni programmatiche transitorie)

1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa, sulla base degli importi assegnati con deliberazione della Giunta regionale, i commissari straordinari provvedono ad adottare, entro il 31 marzo 2003, di concerto, nell'ambito degli istituendi Comprensori montani, le proposte programmatiche per l'anno 2003, per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1, con riferimento ai territori di competenza.

Art. 39

(Definizione degli indirizzi per la concessione degli incentivi)

1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.

Art. 40

(Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico)

1. La classificazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate

alla Legge finanziaria 2000), si applica fino a nuove determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 21.

Art. 41

(Modifiche alla legge regionale 15/2001)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15/2001 è sostituita dalla seguente:

«a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per quanto non di competenza dei Comprensori montani;».

2. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 15/2001 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis

(Funzioni amministrative dei Comprensori montani)

1. I Comprensori montani, nell'ambito delle zone montane omogenee di competenza, esercitano funzioni e compiti amministrativi nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) foreste;
- c) agricoltura;
- d) risparmio energetico e riscaldamento;
- e) turismo;
- f) commercio.».

Art. 42

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 36/1987, riguardante l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna)

1. Dopo la lettera i bis), del comma 2, dell'articolo 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), come aggiunta dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 9/1999, è aggiunta la seguente:

«i ter) stipulare accordi di programma con la Regione e con i Comprensori montani per l'attuazione di programmi di interventi per la promozione dell'avvio di nuove iniziative economiche e per favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori montani.».

2. Dopo il comma 4, dell'articolo 1, della legge regionale 36/1987, come da ultimo modificato dall'articolo 48 della legge regionale 9/1999, è aggiunto il seguente:

«4 bis. L'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA modifica il proprio statuto sociale in modo da prevedere la presenza nel consiglio di ammi-

nistrazione di componenti espressi dai Comprensori montani.».

Art. 43

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/1992)

1. Al comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigiane del Carso), le parole: «la Comunità montana del Carso è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «le Province di Gorizia e di Trieste, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, sono autorizzate».

2. Al comma 2, dell'articolo 4, della legge regionale 16/1992, le parole: «dalla Comunità montana del Carso» e le parole: «dalla Comunità stessa» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «dalle Province di Gorizia e di Trieste» e dalle parole: «dalle Province stesse».

Art. 44

(Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 42/1996, riguardante i parchi e le riserve naturali)

1. Il comma 5, dell'articolo 55, della legge regionale 42/1996, è sostituito dal seguente:

«5. In attesa della costituzione di cui al comma 1, le riserve naturali regionali istituite ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, sono gestite in conformità a quanto previsto dall'articolo 31.».

2. Il comma 7, dell'articolo 55, della legge regionale 42/1996, è abrogato.

3. Il comma 9, dell'articolo 55, della legge regionale 42/1996, è sostituito dal seguente:

«9. Fino all'approvazione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 10, la gestione delle riserve del Carso è affidata alla Direzione regionale dei parchi.».

Art. 45

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13/2001, riguardante i trasporti pubblici)

1. Il comma 4, dell'articolo 15, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:

«4. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.».

2. Il comma 5, dell'articolo 15, della legge regionale 13/2001, come modificato dall'articolo 4, comma 29, della legge regionale 3/2002, è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Art. 46

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2001, riguardante il Centro internazionale di ricerca sulla montagna)

1. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2001 è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:

«6. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.».

2. Il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2001, è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Art. 47

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13/2001, riguardante il Servizio scolastico)

1. Il comma 2, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:

«2. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.».

2. Il comma 3, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2003.

3. Il comma 4, dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, è sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2003, dal seguente:

«4. Alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo, con priorità agli insegnanti che trasferiscono la propria residenza nei comuni compresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla Giunta regionale si provvede mediante adozione di apposito regolamento ai sensi della legge regionale 7/2000.».

Art. 48

(Modifiche all'articolo 5, comma 10, della legge regionale 23/2001, riguardante la minoranza slovena)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2003, il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della

legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dai seguenti:

«10. Il contributo annuo disposto dallo Stato a decorrere dall'anno 2001 per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed è destinato a favore del Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nei Comprensori medesimi nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena.

10 bis. Per le finalità e nei territori di cui al comma 10, i Comprensori ivi indicati possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e delle specifiche leggi statali e regionali.».

Art. 49

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, a decorrere dall'1 aprile 2003:

- a) la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna);
- b) la legge regionale 22 maggio 1978, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 concernente norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna);
- c) la legge regionale 13 maggio 1991, n. 16 (Recupero somme liquidate alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22);
- d) gli articoli 1 e 3 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso);
- e) i commi da 1 a 6 dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).

2. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative).

Art. 50

(Norme finanziarie)

1. Con la legge finanziaria 2003 sono individuati i fondi da destinare all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 commi 1 e 3.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 46 l'autorizzazione di spesa di lire 200 milioni per l'anno 2003, prevista dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale 13/2001, per l'anno 2003, è confermata per l'anno medesimo a carico del «Fondo regionale per lo sviluppo montano - fondi statali».

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 48, comma 1, è disposto quanto segue:

- a) nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.7.14.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, a decorrere dall'anno 2003, la denominazione del capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti è sostituita con la denominazione «Fondo regionale per lo sviluppo montano da destinare al finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nel Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena - Fondi statali»;
- b) nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.3.900 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, a decorrere dall'anno 2003, la denominazione del capitolo 70 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti è sostituita con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nel Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena».

4. Per il finanziamento del Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 15.492.000 euro, suddivisa in ragione di 7.746.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.514 «Fondo regionale per lo sviluppo montano» che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.1 - rubrica n. 14 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 1048 (2.1.234.3.10.12) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con

la denominazione «Fondo regionale per lo sviluppo montano - fondi regionali» e con lo stanziamento complessivo di 15.492.000 euro, suddiviso in ragione di 7.746.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

5. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 4, all'onere complessivo di 15.492.000 euro, derivante dal disposto di cui al comma 4, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Le eventuali somme non utilizzate al 31 dicembre 2002 e disponibili sull'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 1050, 1052 e 1053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono trasferite rispettivamente ai sensi degli articoli 17, comma 2, 17, comma 6, e 44, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nella competenza dell'esercizio 2003 sull'unità previsionale di base 2.1.14.2.514 del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1048 e rispettivamente ai corrispondenti capitoli, di nuova istituzione per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 51

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 dicembre 2002

TONDO

Allegato A
(riferito all'articolo 2)

Zone montane omogenee

a) Zona omogenea della Carnia, comprendente i Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco,

Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Soccchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

- b) Zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, comprendente i Comuni di Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzona.
- c) Zona omogenea del Pordenonese, comprendente i Comuni di Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montebelluna, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro.
- d) Zona omogenea del Torre, Natisone e Collio, comprendente i Comuni di Attimis, Capriva del Friuli, Cividale del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Drenchia, Faedis, Gorizia, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Mossa, Nimis, Povoletto, Prepotto, Pulfero, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Lorenzo Isontino, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Tappana, Tarcento, Torreano.
- e) Zona omogenea del Carso, comprendente i Comuni di Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Monrupino, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Trieste.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 44, della Costituzione è il seguente:

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

- Il testo dell'articolo 4, primo comma, numeri 1 bis) e 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

(omissis)

1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

(omissis)

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 («Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»), è il seguente:

Art. 8

(Circoscrizioni provinciali)

1. Nella materia di cui all'articolo 4, numero 1-bis), dello statuto speciale è ricompresa la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate. Resta ferma la facoltà dello Stato di non istituire propri uffici decentrati nelle nuove province e di mantenerli nelle province soppresse.

2. L'eventuale istituzione da parte della regione di aree metropolitane comporta la revisione delle circoscrizioni provinciali interessate.

Note all'articolo 7

- Il capo II del titolo II, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 («Norme in materia di forestazione»), reca: «Interventi di conservazione ed incremento del patrimonio silvo - pastorale».

- Il testo dell'articolo 10, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 («Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali»), vigente prima dell'abrogazione prevista dall'articolo 75, comma 1, della legge regionale 7/2000, è il seguente:

Art. 10

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e la realizzazione di interventi che siano qualificati prioritari e indispensabili dal Piano regionale di sviluppo per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale e riguardino solo una parte del territorio, possono essere predisposti, ai fini dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, accordi di programma tra la Regione e una o più Amministrazioni provinciali. Tali accordi sono promossi dalla Regione anche su proposta delle Province interessate. Qualora gli interventi riguardino anche il territorio montano, all'accordo intervengono le Comunità montane interessate, secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, concernente provvedimenti per lo sviluppo della montagna.

2. Gli accordi di programma, per quanto previsto al comma 1, attuano il coordinamento delle azioni di competenza rispettivamente della Regione, ivi compresi gli enti regionali e controllati dalla Regione, e delle Province, determinando tempi, modalità e finanziamento degli interventi, nonché i destinatari della loro gestione.

3. Gli accordi di programma, sottoscritti per adesione dai soggetti partecipanti, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore al bilancio ed alla programmazione, e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, le Province promuovono accordi di programma con gli altri enti ed organismi regionali e locali interessati a tale realizzazione per regolare l'attuazione delle azioni ed interventi di rispettiva competenza.

5. Gli accordi di programma sottoscritti per adesione dai soggetti suindicati sono approvati ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti regionali secondo la procedura di cui al comma 3.

- La legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 reca: «Disciplina dell'accesso del veicolo a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3».

- La legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3 reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente: «Norme per la difesa dei boschi dagli incendi»».

- Il testo dell'articolo 1, commi 11-68, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 («Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali»), come modificati dall'articolo 19, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Articolo unico

Art. 1

(Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali)

(omissis)

11. In attesa del riordino delle Comunità montane, all'ultimazione e alla manutenzione delle opere di viabilità forestale, delegate fino alla data del 31 dicembre 1988 alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 26 bis della legge regionale 22/1982, come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 38/1986, e delle opere di sistemazione idraulico-forestale affidate alle Comunità montane in concessione fino alla data del 25 maggio 1993, provvede la Direzione regionale delle foreste a decorrere dalla data di presa in carico delle opere, salvo quanto previsto dal comma 13.

12. L'onere derivante dall'applicazione del comma 11, per quanto concerne la manutenzione delle opere ivi indicate, fa carico all'unità previsionale di base 7.2.23.2.145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2937 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

13. Le Comunità montane provvedono comunque alle formalità conclusive delle procedure espropriative per le quali alla data d'entrata in vigore della presente legge sia stata richiesta l'emissione del decreto d'esproprio.

14. Al fine di cui al comma 11, le Comunità montane adottano i seguenti atti da inviarsi alla Direzione regionale delle foreste:

- a) stato ricognitivo delle opere in corso;
- b) stato ricognitivo dei rapporti giuridici ed economici fra Amministrazione regionale e Comunità montane.

15. Gli atti di cui al comma 14 sono approvati dalla Giunta regionale con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore regionale alle foreste. Intervenuta l'approvazione, la Direzione regionale delle foreste, tramite i propri Ispettorati ripartimentali, provvede alla presa in carico delle opere, alla loro conclusione portando a definizione anche le procedure per la formalizzazione dell'acquisizione dei sedimi, alla loro manutenzione e alla liquidazione delle passività, nonché al recupero dei crediti accertati nei confronti delle Comunità montane.

16. La Direzione regionale delle foreste, tramite i propri Ispettorati ripartimentali, porta a definizione le procedure per la formalizzazione dell'acquisizione dei sedimi inerenti alle opere di cui ai commi precedenti con le modalità di cui ai seguenti commi.

17. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, dopo aver frazionato i terreni interessati e stimato direttamente, in deroga all'articolo 90 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24/1995, il valore dei sedimi, provvede a far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo pretorio di ciascun Comune interessato, per sessanta giorni consecutivi, apposito avviso contenente la descrizione catastale dei sedimi frazionati, con il valore per ciascuno stimato e l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali.

18. Trascorsi trenta giorni dall'inserzione dell'avviso nell'albo pretorio del Comune, con deliberazione della Giunta regionale si prende atto dell'intervenuta acquisizione a titolo originario a favore della Regione dei sedimi e delle opere, per effetto della irreversibile trasformazione del terreno occupato e della mancata emissione del decreto di esproprio entro l'1 gennaio 1997, nonché del valore stimato per ciascuna particella di terreno interessata, che viene depositato presso la Tesoreria regionale a disposizione degli attuali proprietari catastali o dei loro eredi.

19. La deliberazione giuntale di cui al comma 18 viene registrata ai fini fiscali e trascritta ai sensi del comma 22 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

20. Per la determinazione del valore di ciascun sedime si applicano per le aree agricole le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni; per le aree edificabili si applica l'articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

21. All'atto della corresponsione delle somme di cui al comma 18 trova applicazione l'imposizione fiscale prevista ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

22. Anche per l'acquisizione dei sedimi inerenti alle opere pubbliche di competenza della Direzione regionale delle foreste, già affidate ai Consorzi soppressi con la legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, ovvero eseguite direttamente dalla Direzione regionale medesima, per le quali non siano già stati richiesti i decreti di esproprio, viene seguito il disposto del presente articolo.

23. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce l'importante significato pubblico rivestito dal bosco per le sue molteplici funzioni: produttiva, idrogeologica, ambientale, naturalistica e turistico-ricreativa. Nel porre limiti, per superiore interesse collettivo, alla libera fruizione delle risorse forestali e nel promuovere una gestione improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, la Regione Friuli-Venezia Giulia concede sostegni finanziari per il perseguimento dei migliori livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali, in un quadro di filiera e di valorizzazione economica e ambientale delle stesse.

24. La gestione dei boschi regionali è regolata da due livelli di pianificazione: i piani di gestione forestale e i piani integrati particolareggiati, così come individuati e definiti dall'apposito regolamento di cui al comma 25, che prevede altresì le modalità per la formazione dei piani e per la loro approvazione. La pianificazione forestale è obbligatoria per l'Ente pubblico proprietario, mentre è facoltativa per il proprietario privato; essa si ispira ai principi della selvicoltura prossima alla natura, alle tipologie forestali e all'assetto idrogeologico.

25. Per i boschi non soggetti alla pianificazione forestale di cui al comma 24 e ricadenti in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, è emanato apposito regolamento, il quale:

- a) raccoglie in un unico testo la disciplina regolamentare concernente la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e la tutela del suolo in zone soggette a vincolo idrogeologico, nel rispetto dei principi dettati dalle leggi statali e regionali vigenti nella specifica materia, nonché nel rispetto delle disposizioni concernenti il vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- b) modifica la disciplina regolamentare vigente in materia forestale e di vincolo idrogeologico e, in particolare, sostituisce:
 - 1) il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., recante il «Regolamento, unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267»;
 - 2) la disciplina statale di cui all'articolo 130 del regio decreto 3267/1923 e agli articoli 137, 138, 139, 140 e 193 del regio decreto 1126/1926.

25 bis. Il regolamento di cui al comma 25 disciplina:

- a) la pianificazione forestale e le procedure per la formazione e l'approvazione dei piani di gestione forestale;
- b) le seguenti attività connesse alla gestione selvicolturale e alla utilizzazione dei boschi:
 - 1) la gestione forestale e le procedure da applicare per l'attuazione di interventi di utilizzazione forestale;
 - 2) le metodologie di intervento e i livelli dendrometrici da conservare o conseguire nei popolamenti per garantirne vitalità e perpetuità;
 - 3) gli interventi infrastrutturali e di cantiere legati alle utilizzazioni forestali;
 - 4) le procedure relative alle dichiarazioni e autorizzazioni dei tagli boschivi e alle fattispecie esenti;

5) le procedure per il visto e l'autorizzazione per i progetti di riqualificazione forestale e ambientale;

- c) gli interventi di tutela dei boschi interessati da avversità naturali e antropiche;
- d) le procedure relative al vincolo idrogeologico per l'attuazione dei cambiamenti di coltura e quelle connesse agli interventi aventi rilevanza urbanistica - edilizia, nonché le disposizioni relative a procedure semplificate di dichiarazione per l'attuazione di modesti interventi di cambiamento di coltura e per i movimenti di terra, che non comportino trasformazione urbanistica ed edilizia ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22/1982 o che riguardino fattispecie esenti da ogni formalità;
- e) le procedure di autorizzazione e dichiarazione, o l'esenzione, per le altre attività svolte in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nel rispetto della normativa vigente.

25 ter. Il regolamento di cui al comma 25 persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare il corretto assetto idrogeologico dei territori montani e preservare e migliorare la funzione protettiva delle foreste;
- b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale in considerazione della sua importanza quale ecosistema multifunzionale;
- c) gestire il patrimonio forestale nell'ottica dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale;
- d) preservare il patrimonio forestale dalle avversità biotiche e abiotiche;
- e) sviluppare la funzione economica del bosco, nel rispetto dei suoi contenuti biologici e ambientali;
- f) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali e contribuire a favorire le attività forestali e a rafforzare l'impresa di utilizzazione quale elemento essenziale e qualificante per la conservazione del territorio e dell'ambiente;
- g) conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, contenendo l'espansione del bosco e conservando un assetto equilibrato del paesaggio;
- h) semplificare le procedure amministrative per i soggetti che si dedicano alle attività forestali contribuendo alla conservazione di un equilibrato uso del territorio e a contenere l'abbandono della montagna e delle sue risorse;
- i) promuovere una nuova cultura per una gestione moderna delle risorse forestali.

25 quater. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la Regione Friuli Venezia Giulia, per le finalità di cui ai commi 23 e 25 ter, può comunicare a soggetti privati che si occupano di gestione forestale e commercializzazione dei prodotti i dati personali di cui è in possesso, al fine della gestione del progetto Osservatorio borsa del legno.

26. Le utilizzazioni dei boschi devono essere coerenti con i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione di cui al comma 24 o, in assenza di questi, rispettare le prescrizioni contenute nel regolamento di cui al comma 25. Le utilizzazioni forestali sono eseguite sulla base di progetti di taglio, definiti «progetti di riqualificazione forestale e ambientale», redatti da tecnici agronomi forestali abilitati. Le indicazioni per la redazione di tali progetti sono contenute nel regolamento di cui al comma 25, che individua, fra l'altro, le fattispecie per le quali si può prescindere dalla suddetta progettazione. I progetti sono sottoposti all'esame degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. Nel caso di progetti predisposti per boschi soggetti alla pianificazione di cui al comma 24, l'esame accerta la rispondenza del progetto alle finalità e alle prescrizioni di tale pianificazione e si conclude con un «visto». Per progetti riferiti a boschi non pianificati l'esame riguarda la rispondenza del progetto alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 25 ed è formalizzato con atto di approvazione. Il «visto» o l'approvazione apposti dall'Ispettorato sui progetti li rendono esecutivi. Eventuali prescrizioni o autorizzazioni di competenza della Direzione regionale delle foreste o degli Ispettorati ripartimentali sono assorbite nell'atto di controllo.

26 bis. I progetti di riqualificazione forestale e ambientale di cui al comma 26 comprendono tutti i lavori eseguiti da enti pubblici, di manutenzione ambientale e forestale, ivi compresi quelli di ricostituzione dei boschi e di difesa fitopatologica. Agli stessi si applicano le norme del regolamento, nonché le norme di cui ai commi 40, 41 e 42.

26 ter. Gli ispettorati forestali possono, su richiesta di enti pubblici proprietari di boschi, predisporre i progetti di cui al comma 26, previa verifica delle priorità del servizio d'istituto e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 25. Le tariffe e gli oneri relativi all'attività di progettazione sono a carico del proprietario e sono definiti con il predetto regolamento. Il personale forestale su richiesta di proprietari privati può fornire, nell'ambito dei normali servizi d'istituto, la propria assistenza tecnica gratuita, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

27. Chi esegue interventi difformemente dalle prescrizioni contenute nel regolamento di cui al comma 25 o nei progetti di cui al comma 26 provoca un danno forestale ed è punito con una sanzione dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato, determinata in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come richiamati dall'articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 1984, n.1. In caso di violazione del regolamento di cui al comma 25, o dei progetti di cui al comma 26, il valore del danno forestale è calcolato in percentuale sul valore convenzionale a ettaro stabilito dal medesimo regolamento, per ogni tipologia di popolamento in condizioni di vitalità minime. I valori convenzionali delle varie tipologie di popolamento in condizioni di vitalità minime, le percentuali e i parametri tecnici per l'individuazione del danno forestale sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 25.

28. Chi omette le prescritte dichiarazioni o autorizzazioni relative alle fattispecie previste dal regolamento di cui al comma 25, o incorre in infrazioni diverse da quelle già comprese nella fattispecie di danno forestale di cui al comma 27, contenute nel predetto regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 124 euro, ferma restando la valutazione di altri danni forestali e ambientali.

29. L'attuazione dei progetti di cui al comma 26 su proprietà pubblica viene eseguita da imprese boschive che posseggono i requisiti individuati dal regolamento di cui al comma 25.

30. Tutti gli interventi di taglio di piante aggiuntive rispetto al progetto di cui al comma 26, purché giustificati e organicamente collegati allo stesso, nonché i tagli forzosi connessi a eventi meteorici o fitopatologici, rappresentano azioni dovute per l'attività di gestione forestale, sono pertanto svincolati da specifici atti autorizzativi e sono gestiti secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui al comma 25.

31. Gli impianti di teleferiche bifuni, meglio definiti gru a cavo di tipo tradizionale o mobile, impiegati per l'esbosco dei prodotti forestali, rientrano tra gli impianti temporanei. La disciplina per l'installazione e l'esercizio di tali impianti è attribuita agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio. Per gli impianti permanenti impiegati per le attività agrarie o forestali, quali le teleferiche trifuni e i fili a sbalzo, la competenza autorizzatoria resta in capo al Comune nel quale viene installato l'impianto, previo parere tecnico dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. La materia è disciplinata dal regolamento di cui al comma 25. Restano in ogni caso impregiudicati gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo. Per le fattispecie di cui al presente comma non trova applicazione, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, la disciplina prevista per gli impianti di teleferica di cui alla legge 13 giugno 1907, n. 403, al regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, al decreto ministeriale 15 maggio 1929, n. 1269, come modificato dal decreto ministeriale 25 dicembre 1947, n. 2515, al decreto ministeriale 12 dicembre 1935 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

32. Per la tutela dell'assetto ecologico delle aree forestali ubicate in zone non soggette a vincolo idrogeologico, dei boschi planiziali e dei boschi ripariali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, approva uno specifico regolamento per la loro gestione sostenibile, in coerenza con la valenza ambientale, naturalistica e di difesa del suolo di tali formazioni. Le infrazioni a tale regolamento sono sanzionate secondo le procedure adottate per le fattispecie di danno forestale e di infrazione previste dai commi 27 e 28.

33. La riscossione delle sanzioni previste dai commi 27, 28 e 32 è di competenza del Servizio del Corpo forestale regionale della Direzione regionale delle foreste.

34. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 27, 28 e 32 sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.5.536 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 956 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

35. Il regolamento di cui al comma 25 è emanato entro il 31 dicembre 2000, previo parere della competente Commissione consiliare.

36. Per la materia di cui ai commi da 24 a 31, sino all'entrata in vigore del regolamento previsto al comma 25, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., l'articolo 130 del regio decreto 3267/1923, gli articoli 137, 138, 139, 140 e 193 del regio decreto 1126/1926, nonché gli articoli 1, 2 e 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950. La medesima normativa statale, nonché l'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., continua a trovare applicazione sino all'entrata in vigore del regolamento previsto al comma 32.

37. Ai fini di una gestione più razionale dei lavori e delle maestranze, gli operai assunti con contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come modificato dall'articolo 9, commi 6 e 7, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal comma 61 del presente articolo, dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali possono essere assegnati, in costanza del rapporto di lavoro, alla Direzione regionale delle foreste per le esigenze operative della medesima, che prevede al loro utilizzo ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9.

38. Le funzioni di competenza affidate dagli articoli 139 quater e 139 quinquies della legge regionale 7/1988, come inseriti dall'articolo 65, comma 1, della legge regionale 42/1996, rispettivamente al Servizio della conservazione della natura e al Servizio delle foreste regionali, possono essere esercitate, in relazione alle tipologie degli interventi da eseguire, dal Servizio delle manutenzioni di Tolmezzo ovvero dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste territorialmente competenti.

39. Per la gestione del patrimonio boschivo, pianificata attraverso gli strumenti dei piani di gestione, approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in quanto attività che deriva obbligatoriamente dalla pianificazione predetta, si prescinde dall'approvazione della relazione programmatica annuale di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come modificato dall'articolo 71, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 7/2000. Il Direttore del Servizio competente è autorizzato a stipulare i contratti connessi alla predetta attività. Tale disciplina si applica anche all'attività urgente e indifferibile, legata a eventi naturali o biologici non prevedibili, al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale affidato.

40. Per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale, la Regione e gli Enti pubblici proprietari di boschi possono ricorrere alle seguenti procedure:

- a) alienazione diretta dei lotti boschivi nella forma della vendita delle piante in piedi;
- b) affidamento, in tutto o in parte, dei lavori di utilizzazione a ditte qualificate ai sensi della vigente normativa, finalizzato alla successiva vendita del legname tondo a strada camionabile;
- c) stipula di contratti di commissione per la commercializzazione del legname all'imposto;
- d) affidamento in concessione della gestione completa del ciclo di utilizzazione e commercializzazione.

41. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 40, ai proprietari pubblici di boschi è consentito il ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque.

42. L'affidamento dei lavori di cui alla lettera b) del comma 40, a ditte di utilizzazione boschiva qualificate, operanti nel territorio montano, è regolato dalle procedure previste dal comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. La successiva vendita del legname tondo a strada camionabile può avvenire secondo quanto previsto dal comma 41.

43. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle lettere c) e d) del comma 40, i proprietari pubblici di boschi possono affidare direttamente il mandato a vendere o la concessione della gestione a società, anche private, alle quali i proprietari stessi aderiscano o ad altre società.

44. Le procedure di gestione e di vendita di cui ai commi da 40 a 43 sono applicabili anche quando i proprietari pubblici siano gestori di patrimonio forestale di proprietà di terzi. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi previsti dal comma 40, limitatamente alla gestione del patrimonio forestale di proprietà della Regione o alla stessa affidato, sono demandati al Servizio delle foreste regionali dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

45. Per far fronte agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 40, lettere b), c) e d), limitatamente alla gestione del patrimonio forestale di pro-

prietà della Regione o alla stessa affidato, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.27.1.731 denominata «Valorizzazione del patrimonio forestale», di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2001, nella funzione obiettivo 7 - programma 7.1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3151 (1.1.141.2.10.11), di nuova istituzione, alla rubrica n. 27 - Servizio delle foreste regionali - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Spese per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale mediante l'affidamento dei lavori di utilizzazione dei boschi a ditte qualificate, la stipula di contratti di commissione per la vendita del legname e l'affidamento in concessione del ciclo di utilizzazione e commercializzazione» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

46. All'onere complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 45 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 7.1.23.2.126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2870 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

47. All'articolo 1 della legge regionale 9/1990, al comma 2, come sostituito dall'articolo 11, comma 4, della legge regionale 13/1998, dopo le parole «organi suddetti» sono aggiunte le parole «è il Direttore del Servizio delle manutenzioni.».

48. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9/1990, come sostituito dall'articolo 11, comma 5, della legge regionale 13/1998, la parola «forestali» è sostituita dalle parole «ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria».

49. All'articolo 3 della legge regionale 9/1990, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini di cui al comma 1, sono assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile la manutenzione e il ripristino delle opere ingegneristiche di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, degli immobili di proprietà regionale, della viabilità forestale e di servizio, nonché delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile. Sono propriamente attività forestali quelle selvicolturali di carattere vivaistico, di miglioramento delle aree verdi o forestali, i tagli colturali e sanitari e le utilizzazioni forestali, nonché i lavori esclusivamente di riqualificazione ambientale.».

50. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 9/1990, è inserito il seguente:

«Art. 3 bis

1. Al personale operaio di cui alla presente legge, al quale è affidato l'incarico di direttore di cantiere con funzioni di sostituto dell'imprenditore, si applica il disposto dell'articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 44/1988.

2. Il Servizio delle manutenzioni della Direzione regionale delle foreste provvede alla stipula delle polizze assicurative di cui al comma 1.».

51. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 9/1990, come aggiunto dal comma 50, è inserito il seguente:

«Art. 3 ter

1. Per il personale cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, il Direttore regionale delle foreste, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, può sottoscrivere il contratto integrativo regionale di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Per il personale di cui al comma 1, il Direttore regionale delle foreste può sottoscrivere accordi con le organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, per l'erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi, concordati tra le parti, nel rispetto dei programmi di cui all'articolo 4, aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.

3. Ai fini del raggiungimento degli accordi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale emana apposite direttive e autorizza la stipula degli accordi medesimi.».

52. Dopo l'articolo 3 ter della legge regionale 9/1990, come aggiunto dal comma 51, è inserito il seguente:

«Art. 3 quater

1. Il personale operaio in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste alla data del 24 novembre 1998 che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, viene assoggettato al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria secondo le equiparazioni di cui all'allegato «A» continua a mantenere da tale data il trattamento economico in godimento alla data medesima.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considera trattamento economico l'importo determinato dalla somma dell'importo percepito come paga base, contingenza, elementi economici territoriali, elemento distinto della retribuzione e scatti di anzianità o anzianità professionale.

3. L'eventuale differenza fra la retribuzione come determinata al comma 2 e la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, fatta eccezione per gli scatti di anzianità o anzianità professionale, viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici previsti dal contratto di cui al comma 1 dell'articolo 3 ter o in alternativa dagli accordi di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 ter.».

53. Alla legge regionale 9/1990 è aggiunto il seguente allegato:

Allegato «A»

(riferito all'articolo 3 quater)

Classificazione ! Classificazione!

! operai edili ! operai forestali !

! Capi squadra ! Operai specializzati!

! 3a categoria ! super 4 livello !

! più maggiorazione 10% !

! Operai specializzati! Operai specializzati!

! 3a categoria ! 3 livello !

! Operai qualificati ! Operai qualificati !

! 2a categoria! 2 livello!

! Operai comuni! Operai comuni !

! 1a categoria ! 1 livello !

54. Al personale assegnato alla Direzione regionale delle foreste ai sensi del comma 37, a seconda della tipologia dei lavori per la quale viene adibito, si applica a tutti gli effetti normativi, economici, previdenziali, infortunistici e assicurativi il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili e affini o il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Al personale assoggettato al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria si applica il disposto dell'articolo 3 quater della legge regionale 9/1990, come inserito dal comma 52, a partire a tutti gli effetti dalla data di assegnazione.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla risoluzione in via transattiva dei contenziosi sorti in relazione all'esecuzione di opere dei Consorzi di bonifica. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso della Direzione regionale delle foreste.

56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di lire 2.250 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 53.1.23.1.238 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2965 (1.1.158.2.10.12), di nuova istituzione, alla rubrica n. 23 - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - con la deno-

minazione «Oneri derivanti dalla risoluzione in via transattiva dei contenuti sorti in relazione all'esecuzione di opere dei Consorzi di bonifica» e con lo stanziamento di lire 2.250 milioni per l'anno 2000.

57. All'onere di lire 2.250 milioni derivante dal comma 56 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9680 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

58. All'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 2 ter, sono aggiunti i seguenti:

«2 quater. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali di cui al comma 2 bis, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

2 quinquies. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2 quater possono essere affidate, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, in delegazione amministrativa ai Comuni sul cui territorio è individuato il biotopo naturale.»

59. All'articolo 69, comma 1, della legge regionale 42/1996, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il perseguimento di attività produttive in atto, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, l'opera si intende assentita;».

60. All'articolo 69, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo le parole «di attuazione dei piani suddetti», sono aggiunte le seguenti: «, che possono essere derogate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attività produttive in atto».

61. All'articolo 79, comma 4 ter, della legge regionale 42/1996, come aggiunto dall'articolo 9, comma 7, della legge regionale 13/1998, le parole «per l'anno 1998,» sono abrogate.

62. All'articolo 46 della legge regionale 42/1996, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4 bis. In attuazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 7, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, i beni immobili di proprietà dell'ERSA, situati all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, acquistati al patrimonio dall'ERSA con finanziamenti regionali, sono attribuiti al patrimonio dell'Amministrazione regionale.»

63. La Direzione regionale delle foreste è autorizzata a sottoscrivere accordi o convenzioni, anche pluriennali, con la PROMOTUR SpA per l'utilizzo, da parte di quest'ultima, di personale in divisa del Corpo forestale regionale sulle proprie piste da sci, al fine di assicurare:

- la prevenzione di incidenti e di situazioni di pericolo per le persone attraverso la costante azione di monitoraggio e ripristino dei sistemi di sicurezza, nonché l'intervento di dissuasione degli utenti da comportamenti prodromici alle stesse situazioni;
- la verifica di apertura e chiusura piste nelle giornate sciatorie;
- il primo soccorso agli infortunati.

64. Tutte le spese di attrezzature e vestiario, così come quelle connesse alla preparazione e all'aggiornamento del personale utilizzato ai sensi del comma 63, sono a carico della PROMOTUR SpA, che assicura, a tal fine, lo svolgimento di appositi corsi.

65. Il personale del Corpo forestale regionale incaricato di svolgere i servizi previsti dagli accordi o convenzioni di cui al comma 63, durante gli

stessi, è considerato a tutti gli effetti in servizio e pertanto gode, se dovuti, dei trattamenti di missione e straordinario previsti dalla normativa vigente.

66. La Direzione regionale delle foreste, nell'individuare il numero delle persone cui affidare lo svolgimento dei servizi oggetto di convenzione o accordo con la PROMOTUR SpA, assicura un'adeguata rotazione tra il personale avente le caratteristiche e qualifiche adeguate ai servizi da svolgere, garantendo nel contempo il pieno funzionamento delle stazioni forestali o degli uffici di provenienza.

67. La Direzione regionale delle foreste può altresì autorizzare, di volta in volta, la partecipazione di personale forestale, anche non in divisa, a quelle manifestazioni sportive, agonistiche o di settore, anche se tenute all'estero, per il cui svolgimento si rendesse necessaria od opportuna, per le specifiche competenze del Corpo forestale o per rappresentanza, la partecipazione del medesimo. In tali casi, al personale incaricato della partecipazione sono assicurati, ove dovuti, i trattamenti previsti al comma 65.

68. Nell'applicazione della presente legge sono osservate le norme del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e, in quanto compatibili con le stesse, quelle della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 43, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 («Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 43

(Funzioni ordinarie e straordinarie delegate ai Comuni in materia di difesa del suolo)

1. L'Amministrazione regionale delega ai Comuni singoli o associati la gestione dei corsi d'acqua limitatamente alle tratte interne ai centri abitati, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- pulizia delle tratte dei corsi d'acqua mediante la rimozione di modeste sedimentazioni di materiali litoidi, limi, sabbie, ghiaie o ciottolame, nonché mediante l'asporto di rifiuti solidi, piante e arbusti che siano di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- manutenzione ordinaria dei paramenti di muri d'argine, dei parapetti e delle altre opere idrauliche accessorie poste a difesa dei centri abitati;
- interventi di sfalcio dell'erba e di taglio di cespugliame e piante presenti sui rilevati arginali e loro pertinenze;
- rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna autorizzazione o concessione, né alla corresponsione di canoni demaniali, e sono regolamentati da apposite convenzioni adottate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra i Comuni interessati e l'Amministrazione regionale, nel rispetto dei piani di bacino e loro stralci, ovvero dalle norme di salvaguardia, ove adottati.

3. In situazioni di pericolo imminente conseguenti a dissesti di carattere idraulico, il Sindaco può ordinare, in applicazione dell'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interventi di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 554/1999, sui corsi d'acqua non rientranti nelle competenze dei Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 41, o dei Consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 45.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono immediatamente segnalati al Servizio decentrato competente per territorio della Direzione regionale dell'ambiente e al Centro operativo regionale della protezione civile, i quali, in relazione alle rispettive competenze, assumono gli eventuali provvedimenti atti a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e del territorio. Degli interventi di cui al comma 3 è altresì data comunicazione alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo i Comuni possono stipulare accordi o convenzioni con le società multiservizi ovvero con i Consorzi di bonifica, ovvero con i Comprensori montani.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 1, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 («Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale»), come modificato dall'articolo 1, primo comma della legge regionale 58/1975, è il seguente:

Art. 1

Al fine di ridurre l'onere a carico della proprietà, la Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, sino al 98%, la spesa complessiva per le opere pubbliche di bonifica integrale e di bonifica montana, di cui all'articolo 2 dalla lettera b) alla lettera h) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli articoli 5 e 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, prorogata con la legge 18 agosto 1962, n. 1360.

Analoga autorizzazione è concessa all'Amministrazione regionale, anche a favore della proprietà in territori non ricadenti in comprensori di bonifica integrale o di bonifica montana, per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali e interpoderali, per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione ed i macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia e le reti e condotte di adduzione e distribuzione, per l'azionamento dei motori, di uso agricolo e domestico, e per l'illuminazione di case rurali singole o raggruppate.

L'autorizzazione di cui al comma precedente riguarda anche l'ampliamento, il potenziamento, la ricostruzione ed il riatto di acquedotti ed elettrodotti rurali.

- Il testo dell'articolo 11, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 («Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97»), è il seguente:

Art. 11*(Manutenzioni stradali)*

1. I Comuni possono riconoscere a termini del regio decreto legge 9 giugno 1925, n. 890, convertito dalla legge 562/1926, e del decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 473/1925, la titolarità dei consorzi e degli altri soggetti a gestione associata alla gestione della viabilità vicinale, nell'ambito consortile.

2. L'Amministrazione regionale e i Comuni possono affidare ai soggetti di cui al comma 1, la gestione della viabilità agricolo-forestale realizzata con vari interventi di iniziativa pubblica.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i soggetti di cui al comma 1, con un contributo annuo non superiore a lire 5 milioni al chilometro per le spese di manutenzione della viabilità agricolo-forestale esistente, a servizio delle proprietà consorziate.

4. Per le finalità di cui al comma 3 si fa fronte con le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18.

- Il testo dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 («Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione»), come da ultimo modificato dall'articolo 73, comma 1 della legge regionale 18/1993, è il seguente:

Art. 4*(Contributi per il miglioramento ed il perfezionamento dei mezzi di produzione zootecnica e per la valorizzazione dei prodotti)*

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) nel Friuli - Venezia Giulia e ad altri Enti, che si propongano di contribuire all'incremento della produzione zootecnica, nonché ai titolari di aziende agricole singole, aventi indirizzo zootecnico, alle cooperative agricole ed alle organizzazioni di allevatori, contributi in conto capitale:

- 1) per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame, comprese le infrastrutture ritenute necessarie per la migliore funzionalità degli impianti e gli alloggi degli addetti all'allevamento del bestiame quando trattisi di cooperative;
- 2) per la costruzione, l'ampliamento e l'acquisto di impianti e di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali;

3) per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo al servizio di attività zootecniche, nonché per la costruzione di lattodotti, di essiccatoi di foraggi e di granella di cereali, di silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico, di impianti per la produzione di mangimi;

4) per la provvista di attrezzature e macchinari, volti ad incrementare ed a migliorare le produzioni foraggere, nonché ad agevolare le operazioni di raccolta e di trasporto delle produzioni stesse;

5) per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani e di quelli ritenuti idonei alla premonticazione ed alla postmonticazione, nonché per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli;

6) per l'acquisto, da parte di Comuni e loro Consorzi, di Comunità montane, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessarie al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione (compreso lo sgombero delle nevi) delle strade interpoderali situate nei territori montani.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 17, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 («Disciplina dell'agriturismo»), come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 11, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 17*(Incentivi agli operatori agrituristici)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi agli operatori agrituristici per i seguenti scopi:

- a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria, degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica;
- b) l'arredamento e l'attrezzatura dei locali compresi negli immobili di cui alla lettera a);
- c) l'allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
- d) la realizzazione di impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e telefonici, compresi i relativi allacciamenti, necessari per le finalità di cui alle lettere a), b) e c);
- e) l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;
- f) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica;
- g) interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all'agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite;
- h) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono concessi in conformità alla regola concernente gli aiuti «de minimis» nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa nei Comuni ricompresi nella direttiva 75/273 (CEE) del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nella misura massima del 40 per cento nel restante territorio regionale.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi in conto capitale od equivalenti contributi decennali a sollievo degli oneri di ammortamento in linea interessi a rata costante dei mutui da stipulare.

- La legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 reca: «Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»».

- Il testo dell'articolo 2, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 («Nuove norme per la bonifica integrale»), è il seguente:

Art. 2

I Comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, special-

mente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri.

Nei Comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:

- a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi di acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;
- b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;
- c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;
- d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;
- e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;
- f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero Comprensorio o di una parte notevole di esso;
- g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del Comprensorio o di una parte notevole di esso;
- h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica.

- I testi dell'articolo 23 e dell'articolo 25, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 («Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani»), come modificati dall'articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 50/1993, sono i seguenti:

Art. 23

1. Nei territori montani verrà favorita la costituzione di cooperative e di società di persone formate da imprenditori agricoli residenti, ancorché non dediti in modo prevalente all'esercizio dell'attività agricola, dirette a migliorare e rendere più efficiente l'utilizzazione dei terreni e l'impiego dei mezzi di produzione.

2. A tal fine i Comuni stimolano l'aggregazione degli imprenditori agricoli di cui al comma 1, assistendoli nell'individuazione e nell'organizzazione dei programmi di attività produttive e di servizio di comune interesse.

3. Le Comunità montane sostengono l'attività degli imprenditori agricoli singoli ed associati mediante:

- a) la concessione di aiuti per gli investimenti collettivi, come definiti dall'articolo 20, comma 1, Titolo VI, del Regolamento CEE n. 2328/1991 del Consiglio della Comunità Europea del 15 luglio 1991 entro i limiti massimi fissati dal Regolamento medesimo;
- b) la concessione di aiuti in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento di cui alla lettera a), ai produttori agricoli singoli ed associati e alle associazioni dei produttori agricoli di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo delle colture pregiate, della zootecnia, delle produzioni animali e per la realizzazione di impianti e per l'acquisto di strutture ed attrezzature per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni locali.

4. Le Comunità montane provvedono alla concessione degli incentivi.

Art. 25

1. Le Comunità montane promuovono, nei rispettivi territori, l'attuazione degli interventi, compresi nei rispettivi piani pluriennali di sviluppo e relativi programmi stralcio annuali, aventi ad oggetto la valorizzazione economica delle risorse agricole nonché lo sviluppo delle potenzialità di attrazione agri-turistica.

2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1, le Comunità montane possono:

- a) concedere, a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati ed associazioni di allevatori, contributi in conto capitale, nel rispetto dei limiti

e dei criteri indicati con il regolamento CEE n. 2328/1991, per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali nel rispetto delle tipologie e dell'architettura tipica della zona o per l'introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato-pascolo;

- b) effettuare spese dirette nonché concedere, a Comuni, altri enti pubblici, organizzazioni professionali agricole, associazioni culturali e ricreative, contributi a tantum per l'organizzazione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, di itinerari turistici e di escursioni guidate, ai fini di favorire la più ampia fruizione del patrimonio naturalistico e culturale dei territori montani. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane appositi finanziamenti, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.

- La legge 16 dicembre 1993, n. 520 reca: «Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria».

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 («Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»), come modificato dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 34/1997, è il seguente:

Art. 30

(Contenuti ed elementi)

1. Il PRGC, che considera la totalità del territorio comunale, deve contenere:

- a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione od aggiornamento del piano;
- b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni ed integrazioni, delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;
- c) la definizione degli interventi per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;
- d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustificano, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dal PRGC;
- e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano;
- f) le aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture ed alle opere di urbanizzazione con l'indicazione degli ambiti territoriali all'interno dei quali la modifica di destinazione d'uso degli immobili attuata senza opere è soggetta ad autorizzazione edilizia; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti ed a quelle compatibili indicate dal PRGC per ciascuna zona;
- g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti di cui all'articolo 3, comma 2;
- h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici ed attrezzature di interesse collettivo e sociale;
- i) le infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici ed i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione.

2. Con il PRGC possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente a:

- a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale;
- b) protezione funzionale di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico;

c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose.

3. Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al comma 2, sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.

4. Il PRGC contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione dei piani regolatori particolareggiati comunali.

5. Il PRGC disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici e normativi:

a) Strumenti grafici:

- 1) stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonché perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;
- 2) rappresentazione schematica della strategia del Piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del piano;
- 3) planimetrie di progetto;

b) strumenti normativi:

- 1) schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali;

1 bis) relazione con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità, riferiti agli specifici contenuti del piano, per l'attuazione, la revisione o l'aggiornamento del piano medesimo; la flessibilità non può consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano superiore al 10 per cento, in relazione alla quantità complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni, attuabile anche con più interventi successivi, con esclusione di riduzioni delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale;

- 2) relazione con l'illustrazione del progetto e con il programma di attuazione delle previsioni del piano;
- 3) norme tecniche di attuazione.

6. Gli elaborati grafici e le schede sono redatti su basi cartografiche e su modelli definiti dall'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale.

- Il testo dell'articolo 32 bis, della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge regionale 7/2001, è il seguente:

Art. 32 bis

(Adozione ed approvazione di varianti)

1. Sono soggette alle procedure d'adozione ed approvazione stabilite dal presente articolo le varianti allo strumento urbanistico in vigore:

- a) aventi contenuto che rispetti il limite di flessibilità definita ed indicata nella relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis;
- b) che prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee B, C, D, G, H ed I entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per ogni zona omogenea;
- c) aventi ad oggetto le norme di attuazione che prevedono l'incremento dell'indice di edificabilità fondiaria delle zone residenziali B, non superiore al 20 per cento;
- d) aventi ad oggetto le norme di attuazione che non attengono all'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed al rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alla lettera c);
- e) aventi ad oggetto l'individuazione di nuove aree per opere pubbliche.

2. Il progetto di variante al PRGC segue, ai fini dell'entrata in vigore, le procedure di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 32.

3. Nei novanta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, di cui all'articolo 32, comma 1, il Comune, sentito il Ministero per i beni culturali ed ambientali, qualora siano interessati beni vincolati dal titolo I del decreto legislativo 490/1999, deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli enti di cui all'articolo 3, comma

2, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

4. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 3, approva la variante al PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con la quale vengono decise le opposizioni ed osservazioni e vengono introdotte le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali e alle intese con gli enti di cui al comma 3, nonché quelle conseguenti al parere del Comitato tecnico regionale, di cui al comma 5.

5. La variante al PRGC, nella quale siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999, è sottoposta, successivamente all'adozione, al parere, da esprimersi entro novanta giorni, del Comitato tecnico regionale; il predetto parere ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

6. Il professionista incaricato della redazione della variante al PRGC assevera che la stessa rientra nei limiti di flessibilità previsti dall'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), o che il contenuto della stessa rientra nei limiti indicati dal comma 1 del presente articolo.

- La legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 reca: «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali».

- Il testo dell'articolo 128, della legge regionale 52/1991, come da ultimo sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 7/2001, è il seguente:

Art. 128

(Piani regolatori generali intercomunali)

1. Al fine del coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico, fra i Comuni di rilevanza regionale e sovracomunale, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres., pubblicato nel Supplemento straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 15 maggio 1995, sono individuati quelli che, con i Comuni contermini, si dotano di Piano regolatore generale intercomunale (PRGI). I Comuni contermini possono anche non essere compresi nell'allegato A del DPGR 20 aprile 1995, n. 0126/Pres..

2. L'individuazione di cui al comma 1 deve definire una adeguata continuità territoriale e viene approvata dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale, sezione prima, su richiesta dei Comuni interessati. I Comuni indicano concordemente il Comune tenuto alla redazione del Piano e la ripartizione delle spese.

3. Oltre ai Comuni individuati ai sensi dei commi 1 e 2, possono dotarsi di PRGI i Comuni, purché contermini, che si costituiscono in Unione di Comuni.

4. Il progetto di PRGI e di variante, da assumersi ai sensi dell'articolo 32, è adottato dai Consigli comunali dei Comuni interessati in riunione disgiunta. Le osservazioni e opposizioni sono presentate ai Comuni secondo la competenza territoriale; su di esse i Comuni si pronunciano autonomamente.

5. Le varianti al PRGI di cui all'articolo 32 bis sono di competenza dei singoli Comuni.

6. Per quanto non previsto trova applicazione il titolo IV, capo I.

Note all'articolo 19

- Il testo del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, reca: «Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti».

- Il testo dell'articolo 34, della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 34/1997, è il seguente:

Art. 34

(Piani comunali di settore)

1. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico ed ambientale relativamente all'intero territorio comunale.

2. I piani comunali di settore integrano le indicazioni del PRGC e costituiscono, ove necessario, variante al piano stesso, purché rientrino nella flessibilità definita ai sensi dell'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), o ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1; in caso contrario, le procedure di adozione e approvazione sono quelle indicate agli articoli 31, 32 e 33.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 («Nuove disposizioni per le zone montane»), è il seguente:

Art. 2

(Fondo nazionale per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.

2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.

4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 10, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997)»), come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 4

(Finanziamenti a favore del progetto montagna)

1. È costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, di seguito denominato Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per il finanziamento di interventi di sviluppo socio-economico, in particolare rivolti al sostegno delle attività economiche e alla creazione di nuova occupazione, nei territori dei Comuni compresi nelle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro-Valcanale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina-Meduna, Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina e Livenza, così come ridefiniti dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Gli interventi di cui al comma 1 attuano:

- a) progetti a carattere sia settoriale, sia intersettoriale, integrati ai fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di uno sviluppo tematico, ivi compresi gli aiuti finanziari alle imprese, entro i limiti delle norme comunitarie;
- b) programmi e progetti finanziati dall'Unione europea o dallo Stato, aventi le finalità dei progetti di cui alla lettera a), alla cui realizzazione la Regione partecipa come soggetto cofinanziatore o come soggetto incaricato della gestione delle risorse finanziarie comunitarie e statali;
- b bis) iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in tutto il territorio montano della regione;

b ter) aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto «de minimis» definito dalle norme comunitarie;

b quater) interventi speciali per la montagna di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, da sostenersi con le risorse trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.

2 bis. Ai soli fini di cui al comma 2, lettera b quater), il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna finanzia gli interventi ricadenti in tutto il territorio montano della regione.

3. La Giunta regionale approva il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo, definendo in relazione agli interventi di cui al comma 2 gli obiettivi, i soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, i beneficiari, sentite le parti sociali e la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani istituita dall'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

4. La Giunta regionale adotta le direttive generali e gli atti di indirizzo amministrativo necessari a definire le modalità attuative del programma annuale di cui al comma 3, sia per gli interventi la cui realizzazione sia affidata direttamente all'Amministrazione regionale, sia per gli interventi di iniziativa di altri soggetti, pubblici o privati, finanziati dal Fondo.

4 bis. Per le finalità di cui alla lettera b bis) del comma 2, l'Amministrazione regionale, attraverso le Comunità montane, ove esistenti, oppure a mezzo del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, è autorizzata ad intervenire con la concessione di contributi ai nuclei familiari che risultano alla data della domanda, allo stesso tempo, residenti, domiciliati e iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:

- a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche e integrazioni;
- b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modifiche e integrazioni.

4 ter. (abrogato)

4 quater. (abrogato)

5. Il Fondo è alimentato mediante:

- a) finanziamenti regionali definiti annualmente con la legge finanziaria;
- b) finanziamenti assegnati dallo Stato per gli interventi in favore delle zone montane;
- c) finanziamenti dell'Unione europea e cofinanziamenti statali per l'attuazione di programmi e progetti comunitari;
- d) ogni altra eventuale entrata.

6. Il Fondo è amministrato dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, che cura anche il coordinamento con le iniziative per l'attuazione di programmi e progetti comunitari.

7. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo.

7 bis. (abrogato)

8. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono essere indette conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, alle quali partecipano le Direzioni regionali interessate per acquisirne pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate nelle conferenze e risultanti da apposito verbale, nel quale vengono indicati espressamente gli atti sostituiti dalle concordate determinazioni, tengono luogo degli atti predetti.

9. Fermo restando quanto stabilito dal comma 8, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione degli interventi.

9 bis. Ai fini della rendicontazione della spesa relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo, i Comuni, le Province, le Comunità montane, gli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, i consorzi fra Enti locali, le Università e gli enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione.

9 ter. I beneficiari dei finanziamenti erogati dal Fondo, qualora non diversamente disposto, possono presentare, ai fini della rendicontazione della spesa, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario o del legale rappresentante, in caso di società, attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

9 quater. Il Servizio cui è affidata la gestione del Fondo può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti.

10. Per le finalità previste dal comma 1, ai sensi del comma 5, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

(omissis)

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 30, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»), è il seguente:

Art. 30

(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, («Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»), è il seguente:

Art. 2

(Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno)

1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata,

con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.

3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'articolo 9, comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'Allegato A.

4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dell'ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 2, commi da 1 a 4, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 («Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative»), è il seguente:

Art. 2

(Disposizioni per liberalizzare la distribuzione dei carburanti sulla rete ordinaria)

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati impianti, sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Comune secondo le modalità di cui alla presente legge e del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 4.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici e alle norme di indirizzo programmatico della Regione.

3. L'autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e successive modifiche e integrazioni.

4. Il richiedente trasmette al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla normativa richiamata ai commi 2 e 3 e dal Piano di cui all'articolo 4, e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni e delle norme di cui al comma 2.

(omissis)

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 10, della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 («Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali»), è il seguente:

Art. 10

(Esercizio associato di funzioni)

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, entro sessan-

ta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni, provvede all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio delle stesse, sulla base di parametri di congruità e adeguatezza sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico.

2. I Comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del programma di cui all'articolo 8, individuano, sulla base di quanto previsto al comma 1, soggetti, forme e metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni di cui è previsto il conferimento, dandone comunicazione alla Giunta regionale. In caso di inadempienza provvede la Giunta regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali.

- Il testo dell'articolo 9, del decreto legislativo 9/1997, è il seguente:

Art. 9

(Ordinamento della finanza locale)

1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.

2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.

3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.

- Il testo dell'articolo 54, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, è il seguente:

Art. 54

Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

- Per il titolo della legge regionale 10/1988 vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 133 della Costituzione è il seguente:

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 2, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna), come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Soppressione delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane della Regione previste dalle attuali leggi regionali sono soppresse, *con decorrenza dall'1 aprile 2003*. Le relative funzioni saranno trasferite agli Enti individuati con successiva legge regionale da approvarsi entro il 28 febbraio 2002, la quale provvederà anche a disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra le Comunità montane e gli Enti interessati, nonché l'assegnazione del personale. 1 bis. Ai fini della individuazione degli Enti a cui trasferire le funzioni delle soppresse Comunità montane, ai sensi del comma 1, sono sentiti preventivamente i Sindaci dei comuni compresi nei territori delle Comunità montane stesse.

2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi delle Comunità montane sono sciolti. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina, con decorrenza dal-

la data di scioglimento degli organi amministrativi, di un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana, su proposta dei Sindaci dei comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente in carica di ciascuna Comunità montana convoca una assemblea dei Sindaci entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza, provvede alla convocazione il Presidente della Regione. L'Assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del comune più popoloso che risulti presente, designa, a maggioranza assoluta dei componenti, il soggetto da proporre in qualità di Commissario, entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente detto termine, si provvede alla nomina del Commissario prescindendo dalla proposta.

Nota all'articolo 32

- Per il testo dell'articolo 55 della legge regionale 42/1996 vedi nota all'articolo 44.

Nota all'articolo 34

- Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18/2001, vedi nota all'articolo 29.

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 3

(Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e di distribuzione dei carburanti nel territorio montano)

1. Il territorio montano, come definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è classificato secondo tre zone omogenee:

- Zona «A», corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;
- Zona «B», corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;
- Zona «C», corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.

2. L'individuazione delle zone omogenee di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:

- altitudine;
- difficoltà di utilizzazione del suolo e fragilità idrogeologica;
- andamento demografico;
- invecchiamento della popolazione;
- numero delle imprese;
- tasso di occupazione.

3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.

4. La Giunta regionale definisce, per ogni settore economico, la percentuale massima di aiuto, entro i limiti autorizzati dall'Unione europea, che può essere concessa alle imprese in relazione all'appartenenza alle zone omogenee di svantaggio socio-economico.

5. La Regione, per agevolare il superamento delle situazioni di squilibrio, tiene conto della classificazione delle zone omogenee di svantaggio socio-economico anche ai fini dei trasferimenti annuali ai Comuni montani.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla classificazione di cui al comma 3.

7. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, la lettera b bis), come aggiunta dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 3/1998, è sostituita dalla seguente:

«b bis) iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in tutto il territorio montano della regione.»

8. All'articolo 4 della legge regionale 10/1997, il comma 4 bis, come inserito dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 3/1998, e sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25/1999, è sostituito dal seguente:

«4 bis. Per le finalità di cui alla lettera b bis) del comma 2, l'Amministrazione regionale, attraverso le Comunità montane, ove esistenti, oppure a mezzo del Servizio di cui al comma 6, è autorizzata ad intervenire con la concessione di contributi ai nuclei familiari residenti ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:

- comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- frazioni di comuni che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del DPR 412/1993;
- comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto DPR 412/1993 individuati annualmente con decreto del Ministro;
- frazioni di comuni non metanizzate ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto DPR 412/1993 individuate annualmente ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/1999. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, gli enti locali interessati sono altresì tenuti a comunicare il provvedimento relativo all'individuazione delle frazioni non metanizzate al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna entro il 30 settembre di ogni anno.».

9. I contributi di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, e successive modificazioni, sono concessi per le spese di riscaldamento dell'alloggio utilizzato come prima abitazione. Il contributo è di 310 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a 10.330 euro e di 207 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra 10.330,01 euro e 20.659 euro. A tal fine possono essere utilizzate annualmente le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/1997 nel limite del 30 per cento.

10. Con regolamento sono definite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 9.

11. Per l'applicazione dei contributi di cui al comma 9 relativi all'anno 1999, l'area di intervento, relativamente alla zona E non metanizzata, comprende i comuni individuati con decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 e le frazioni di comuni che abbiano ottemperato alle procedure di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge 448/1998, come da ultimo sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/1999 e abbiano comunicato al Servizio per lo sviluppo della montagna le determinazioni assunte, entro due mesi dall'approvazione della presente legge.

12. All'articolo 4 della legge regionale 10/1997, sono abrogati i commi 4 ter e 4 quater, come inseriti dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25/1999.

13. Per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dall'Amministrazione regionale con fondi comunitari, statali e regionali ai gruppi di azione locale costituiti ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER II, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 94/C 180/12 dell'1 luglio 1994, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, indipendentemente dalla forma giuridica da essi rivestita.

14. La disposizione di cui al comma 13 riguarda anche i finanziamenti concessi ed erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

15. All'articolo 4 della legge regionale 10/1997, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9 bis. Ai fini della rendicontazione della spesa relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo, i Comuni, le Province, le Comunità montane, gli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, i consorzi fra Enti locali, le Università e gli enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione.

9 ter. I beneficiari dei finanziamenti erogati dal Fondo, qualora non diversamente disposto, possono presentare, ai fini della rendicontazione della

spesa, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario o del legale rappresentante, in caso di società, attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

9 quater. Il Servizio cui è affidata la gestione del Fondo può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti.».

16. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, il contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro - Val Canale ivi previsto si intende esteso, in via di interpretazione autentica, anche alla predisposizione di specifici progetti d'intervento funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, l'utilizzo delle acque termali di Malborghetto, il centro turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.

17. L'onere derivante dall'applicazione del comma 16 fa carico all'unità previsionale di base 2.2.14.1.23 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 983 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. La cui denominazione è così modificata: la parola «quali» è sostituita dalle parole «nonché per la predisposizione di specifici progetti funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con».

18. Fino all'entrata in vigore della riforma della distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 117, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al fine di garantire il servizio pubblico della distribuzione dei carburanti nei Comuni ovvero nelle frazioni dei Comuni il cui territorio sia stato classificato montano ai sensi della legge regionale 29/1973, gli impianti, anche se incompatibili nei casi di cui all'allegato «D», lettera o) del DPGR 6 maggio 1991, n. 193/Pres., possono essere potenziati con un apparato self-service pre-pagamento indipendentemente dalla chiusura di impianti preesistenti attivi e funzionanti.

- La deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 reca: «Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico».

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 5, della legge regionale 15/2001 come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Funzioni amministrative delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi localizzati sul territorio rispondenti a interessi sovracomunali.

2. Spettano in particolare alle Province le funzioni amministrative di interesse provinciale nei seguenti settori:

- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per quanto non di competenza dei Comprensori montani;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- valorizzazione dei beni culturali;
- viabilità e trasporti;
- protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- caccia e pesca;
- smaltimento dei rifiuti, tutela dagli inquinamenti;
- diritto allo studio ed edilizia scolastica.

3. Le Province inoltre realizzano opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, sociale, culturale e sportivo.

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 («Agenzia per lo sviluppo economico della montagna»), come da ultimo modificato dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 9/1999 e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2458 del codice civile, una Società per azioni, deno-

minata «Agenzia per lo sviluppo economico della montagna», avente lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori montani.

2. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'«Agenzia per lo sviluppo economico della montagna» potrà:

- a) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- b) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione degli imprenditori e del personale direttivo delle imprese presenti nei territori montani;
- c) prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che si insediano nei territori montani;
- d) assumere partecipazioni in imprese insediate o che si insediano nei territori montani aventi caratteristiche strategiche rispetto agli obiettivi della presente legge;
- e) prestare direttamente o indirettamente, in via eccezionale ed a tempo determinato, garanzie parziali ad istituti ed aziende di credito, a fronte di operazioni di finanziamento a medio termine al fine di consentire il tempestivo avvio di iniziative imprenditoriali e ciò sino alla maturazione delle condizioni necessarie alla operatività delle garanzie correnti, nonché a fronte di operazioni di finanziamento finalizzate al consolidamento finanziario di imprese situate nei territori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35;
- f) prestare direttamente o indirettamente, in via eccezionale ed a tempo indeterminato, garanzie ad istituti e aziende di credito a fronte di operazioni di finanziamento attivate da Comuni e destinate alle coperture finanziarie connesse alle procedure espropriative o di acquisizione di terreni a destinazione produttiva secondo le indicazioni dello strumento urbanistico comunale;
- g) realizzare direttamente ovvero attraverso la partecipazione a consorzi fra imprese locali e a consorzi misti fra imprese ed Enti locali, iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività industriali e artigianali nonché alla produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile da utilizzare a servizio delle attività produttive;
- h) costruire o acquistare immobili, situati nei territori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, da adibire a uso produttivo e da cedere in locazione semplice o in locazione finanziaria a imprese industriali, artigianali o di servizi;
- i) partecipare quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
- i bis) operare anche all'esterno del territorio di cui al comma 1 in funzione di progetti comunitari nazionali e regionali che abbiano relazioni o ricadute sull'area montana regionale;
- i ter) *stipulare accordi di programma con la Regione e con i Comprensori montani per l'attuazione di programmi di interventi per la promozione dell'avvio di nuove iniziative economiche e per favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori montani.*

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla condizione che la Regione assuma e conservi nella costituenda Società una posizione maggioritaria e che la stessa sia aperta alla partecipazione degli enti pubblici, associazioni e privati che ne abbiano interesse ma in modo tale che la loro partecipazione non abbia mai a superare complessivamente la misura del 49 per cento del capitale sociale.

4. Le partecipazioni societarie di cui al comma 2, lettera d) non possono superare la misura del 49 per cento del capitale delle singole società oggetto di partecipazione, ivi compreso l'eventuale concorso della partecipazione di altre società finanziarie regionali.

4 bis. L'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA modifica il proprio statuto sociale in modo da prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione di componenti espressi dai Comprensori montani.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 4, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 («Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del

patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

1. Allo scopo di favorire il rafforzamento delle strutture produttive del settore primario, *le Province di Gorizia e di Trieste, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, sono autorizzate a concedere contributi una tantum in conto capitale agli operatori agricoli, singoli e associati, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo di colture pregiate, della zootecnia e delle produzioni animali, nonché a sostegno delle attività agrituristiche.*

2. Le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono oggetto di apposito regolamento, che è definito *dalle Province di Gorizia e di Trieste* nel rispetto dei limiti e in armonia con i criteri previsti dalla normativa regionale di settore ed è adottato *dalle Province stesse* su conforme parere della Direzione regionale dell'agricoltura.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'assegnazione alla Comunità montana del Carso di un finanziamento straordinario di lire 900 milioni.

Nota all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 55, della legge regionale 42/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 55

(Area protetta del Carso)

1. La Regione promuove la costituzione di un'area naturale protetta di valenza nazionale ed internazionale nel Carso.

2. La Regione promuove altresì, con le procedure di cui all'articolo 10, con le Province di Gorizia e Trieste, la Comunità montana del Carso e i Comuni interessati, un apposito accordo di programma per la perimetrazione delle aree protette ai sensi degli articoli 3 e 6 all'interno della perimetrazione del parco naturale prevista dal Piano urbanistico regionale generale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.

3. Il perimetro delle aree protette di cui al comma 2 deve comprendere almeno le aree definite ai sensi della legge 1 giugno 1971, n. 442, e non già perimetrate ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, assicurando continuità territoriale fra le stesse lungo la fascia di confine.

4. All'interno del perimetro di cui al comma 3, la conferenza di cui all'articolo 10 fra gli Enti di cui al comma 2 del presente articolo definisce le zone da destinare ad aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e a parco intercomunale, formulando altresì conseguenti proposte istitutive.

5. In attesa della costituzione di cui al comma 1, le riserve naturali regionali istituite ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, sono gestite in conformità a quanto previsto dall'articolo 31.

6. Nelle aree già previste dalla legge 442/1971 non istituite quali riserve ai sensi della presente legge vigono, fino alla definizione delle aree protette di cui ai commi 2, 3 e 4, le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b).

7. abrogato

8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunità montana del Carso adegua la propria dotazione organica di personale in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, prevedendo, in particolare, le specifiche figure professionali nel settore naturalistico, forestale e della gestione territoriale.

9. Fino all'approvazione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 10, la gestione delle riserve del Carso è affidata alla Direzione regionale dei parchi.

- I testi dell'articolo 10, come modificato dall'articolo 75, comma 1, della legge regionale 7/2000, dell'articolo 31, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 13/1998, e degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, della legge regionale 42/1996, sono i seguenti:

Art. 10

(Accordo di programma)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva di ciascun parco o riserva, il Presidente della Giunta regionale promuove, con l'intervento delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni territorialmente interessati, una conferenza per la redazione di un documento di indirizzo relativo, in particolare, all'analisi territoriale dell'area da destinare a

protezione, alla sua definitiva perimetrazione, all'individuazione degli obiettivi da perseguire e alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio.

2. Avuto riguardo al documento di indirizzo di cui al comma 1, preliminarmente alla redazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 17 e comunque entro trenta giorni dall'indizione della conferenza di cui al presente articolo, la Regione propone ai Comuni interessati un apposito accordo di programma contenente, tra l'altro:

- a) i tempi di redazione ed attuazione della pianificazione particolareggiata ovvero di aggiornamento di quella esistente;
 - b) le risorse finanziarie destinabili per il successivo triennio all'attuazione e gestione del parco o riserva e le modalità di reperimento delle restanti risorse eventualmente necessarie;
 - c) le unità di personale della Regione messe a disposizione dell'Ente gestore per l'esplicazione delle attività di cui agli articoli 38 e 57;
 - d) le indicazioni programmatiche relative ai contenuti del piano di conservazione e sviluppo;
 - e) le unità di personale della Regione e degli Enti locali messi a disposizione in attesa delle assunzioni di personale di cui all'articolo 30, comma 1;
 - f) le modalità di gestione della riserva, ai sensi dell'articolo 31.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. (abrogato)

Art. 31

(Modalità di gestione)

1. In attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 10, alla gestione delle riserve si provvede mediante:

- a) stipula di convenzioni con idonei soggetti pubblici o privati aventi finalità compatibili con la presente legge, eccetto che per le funzioni di cui agli articoli 38, 39, 40 e 57, comma 2, verificando preliminarmente la disponibilità ad assumere le funzioni da parte dei Comuni interessati, in forma singola o associata;
- b) affidamento agli Enti parco di cui all'articolo 19 con competenza su aree protette con caratteristiche similari;
- c) assunzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Per Organo gestore della riserva, ai fini della presente legge, si intende:

- a) il soggetto pubblico o privato convenzionato ai sensi della lettera a) del comma 1;
- b) l'Ente parco cui è affidata la gestione ai sensi della lettera b) del comma 1;
- c) l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, nel caso di cui alla lettera c) del comma 1.

3. La gestione in particolare comprende:

- a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento.
- b) la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Organo gestore della riserva;
- c) la redazione dei piani e progetti necessari nonché la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19.

4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

- a) stipulare apposite convenzioni con soggetti esterni per assicurare l'adempimento delle funzioni di cui al comma 3, qualora non disponga delle professionalità necessarie;
- b) effettuare le spese afferenti la gestione delle riserve.

Art. 48

(Istituzione della Riserva naturale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 8).

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 49

(Istituzione della Riserva naturale delle Falesie di Duino)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 9).

3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 50

(Istituzione della Riserva naturale del Monte Lanaro)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale del Monte Lanaro.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 10).

3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 51

(Istituzione della Riserva naturale del Monte Orsario)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale del Monte Orsario.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 11).

3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 52

(Istituzione della Riserva naturale della Val Rosandra)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Val Rosandra.

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 12).

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'articolo 15, della legge regionale 13/2001, come modificato dall'articolo 4, commi 28 e 29, della legge regionale 3/2002 e ulteriormente modificato dal presente articolo, a decorrere dall'1 gennaio 2003, è il seguente:

Art. 15

(Trasporti pubblici)

1. Le Province esercitano le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei servizi di trasporto locale differenziati a favore delle zone montane. A tal fine le Province concedono ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti o agli altri comuni montani con centri abitati con meno di 500 abitanti contributi fino all'80 per cento del corrispettivo di servizio derivante dai contratti che i Comuni possono stipulare ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come inserito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 12/1999.

2. I contratti stipulati dai Comuni possono in particolare prevedere servizi sperimentali a chiamata nelle zone a bassa densità abitativa, attivati utilizzando autoveicoli per il trasporto di persone o promiscuo che garantisca, ove possibile, condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, agli invalidi e agli anziani.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati prioritariamente ai Comuni appartenenti alla zone C e B di cui alla classificazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13/2000.

4. *Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.*

5. *abrogato.*

- Per il testo dell'articolo 2, della legge 97/1994, vedi nota all'articolo 20.

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'articolo 16, della legge regionale 13/2001, come modificato dal presente articolo, a decorrere dall'1 gennaio 2003, è il seguente:

Art. 16

(Centro internazionale di ricerca sulla montagna)

1. Al fine di promuovere il processo di sviluppo dell'area montana regionale, l'Amministrazione regionale sostiene l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, innovativa e sperimentale destinata anche a supportare le imprese montane, a formare figure professionali adeguate alle esigenze della montagna e a sviluppare rapporti di collaborazione transfrontaliera e transnazionale nel campo della ricerca applicata, attraverso la costituzione di un Centro internazionale di ricerca sulla montagna, che coinvolga a livello locale prioritariamente l'Università degli studi di Udine e l'Agemont SpA.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al sostegno degli oneri di avvio e consolidamento dell'attività del Centro secondo gli accordi assunti con un protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna istituito con la legge 7 agosto 1977, n. 266.

3. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare il protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

4. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna cura gli aspetti amministrativi necessari per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni suddivisa in ragione di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.

6. *Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.*

7. *abrogato.*

- Per il testo dell'articolo 2, della legge 97/1994, vedi nota all'articolo 20.

Nota all'articolo 47

- Il testo dell'articolo 17, della legge regionale 13/2001, come modificato dal presente articolo, a decorrere dall'1 gennaio 2003, è il seguente:

Art. 17

(Servizio scolastico)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo, nella misura di lire 3 milioni per cinque anni, agli insegnanti che, al fine di prestare e mantenere servizio presso gli istituti scolastici del luogo, trasferiscono la propria residenza nei Comuni montani.

2. *Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.*

3. *abrogato.*

4. *Alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo, con priorità agli insegnanti che trasferiscono la propria residenza nei comuni compresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla Giunta regionale si provvede mediante adozione di apposito regolamento ai sensi della legge regionale 7/2000.*

- Per il testo dell'articolo 2, della legge 97/1994 vedi nota all'articolo 20.

- Per il titolo della legge 7/2000 vedi nota all'articolo 21.

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 5, commi da 10 a 11, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 come modificato dal presente articolo a decorrere dall'1 gennaio 2003, è il seguente:

Art. 5

(Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport)

(omissis)

10. *Il contributo annuo disposto dallo Stato a decorrere dall'anno 2001 per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed è destinato a favore del Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nei Comprensori medesimi nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena.*

10 bis *Per le finalità e nei territori di cui al comma 10, i Comprensori ivi indicati possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e delle specifiche leggi statali e regionali.*

11. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, per le finalità previste dal comma 10, è autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, con l'onere complessivo di lire 3.000 milioni relativo alle quote dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.14.2.1920 «Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza slovena» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione-obiettivo n. 17 - programma 17.4 - rubrica n. 14 - spese d'investimento - con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, riferito al capitolo 1640 (2.1.233.5.12.33) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Finanziamento del «Fondo regionale per lo sviluppo della montagna» da destinare ai programmi d'intervento delle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena». Le quote relative agli anni successivi fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 21, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 («Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 21

(Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali)

1. Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.

2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza slovena.

3. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è

storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Note all'articolo 49

- I testi dell'articolo 1, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 23 della legge regionale 23/2002, e dell'articolo 3 della legge regionale 16/1992 sono i seguenti:

Art. 1

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Carso un finanziamento straordinario di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2001, per l'attuazione di interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo e ambientale, per il sostegno delle attività produttive minori e per la promozione delle attività culturali, anche mediante la realizzazione e il miglioramento delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività stesse.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Comunità montana del Carso predispone annualmente un apposito programma, il quale è adottato e approvato con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il finanziamento è concesso ed erogato con le modalità previste dall'articolo 25, comma 3, della legge regionale 29/1973.

3 bis. I fondi di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 non sono stati impegnati, possono essere utilizzati dalla Comunità montana del Carso per interventi diretti nel settore zootecnico, in particolare per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento delle stalle e relativi annessi.

Art. 3

1. È autorizzata la concessione alla Comunità montana del Carso di un finanziamento straordinario di lire 200 milioni da utilizzare per interventi diretti alla tutela, al miglioramento, alla ricostituzione e alla manutenzione del patrimonio forestale del Carso.

2. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 1, la Comunità montana del Carso predispone un programma avente ad oggetto opere selvicolturali sulle aree degradate o danneggiate da incendi, sulle aree interessate da infestazioni parassitarie, sulle pinete artificiali che necessitano di diradamento o siano in evoluzione verso formazioni di latifoglie, sulla boscaglia di neo - formazione, nonché interventi per l'organizzazione di operazioni di pulizia delle aree boschive e di asporto di materiale di rifiuto.

3. Il programma di cui al comma 2 è sottoposto all'esame dell'Amministrazione regionale ai fini del coordinamento degli interventi in esso previsti con quelli di competenza della Regione in materia di prevenzione e repressione degli incendi ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle foreste.

4. Le opere selvicolturali comprese nel programma di cui al comma 2 sono considerate di pubblico interesse. Per la loro esecuzione è consentita l'occupazione temporanea dei terreni ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 16/1992 come modificato dal presente articolo a decorrere dall'1 aprile 2003, è il seguente:

Art. 4

1. Allo scopo di favorire il rafforzamento delle strutture produttive del settore primario, la Comunità montana del Carso è autorizzata a concedere contributi una tantum in conto capitale agli operatori agricoli, singoli e associati, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo di colture pregiate, della zootecnia e delle produzioni animali, nonché a sostegno delle attività agrituristiche.

2. Le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono oggetto di apposito regolamento, che è definito dalla Comunità montana del Carso nel rispetto dei limiti e in armonia con i criteri previsti dalla normativa regionale di settore ed è adottato dalla Comunità stessa su conforme parere della Direzione regionale dell'agricoltura.

3. abrogato.

- Il testo dell'articolo 14, della legge regionale 8/2002, come modificato dal presente articolo a decorrere dall'1 aprile 2003, è il seguente:

Art. 14

(Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate o turistiche)

1. Al fine di garantire una articolata presenza del servizio della distribuzione dei carburanti, nei Comuni classificati montani ricompresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico «B» e «C» di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, ovvero ricompresi nelle località ad economia turistica individuate ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, privi di impianto di distribuzione dei carburanti, può essere autorizzata l'installazione di un punto vendita, indipendentemente dalla contestuale chiusura di impianti preesistenti.

2. Gli impianti situati negli ambiti territoriali di cui al comma 1 non possono essere computati per la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di quelli esistenti.

3. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1, i Comuni possono autorizzare l'installazione di un impianto funzionante esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento e senza limitazioni di orario, purché sia comunque garantita adeguata sorveglianza dell'impianto, ovvero autorizzare il potenziamento di impianti preesistenti, anche se rientranti nella previsione di cui all'articolo 12, con il dispositivo self-service pre-pagamento.

4. abrogato.

5. abrogato.

Note all'articolo 50

- Per il testo dell'articolo 16, comma 5 della legge regionale 13/2001, vedi nota all'articolo 46.

- I testi dell'articolo 17, commi da 1 a 6, e dell'articolo 44, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), sono i seguenti:

Art. 17

(Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio)

1. Le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, costituiscono economia di bilancio.

2. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio sui corrispondenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio dell'esercizio successivo. Le quote trasferite, non impegnate ai sensi dell'articolo 29 entro l'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.

3. Le quote dei fondi globali, sia di parte corrente che capitale, non utilizzate a chiusura d'esercizio costituiscono economia di bilancio.

4. Alle quote non utilizzate dei fondi di riserva per le spese imprevedute, per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui perentini, si applicano le disposizioni generali di cui ai commi 1 e 2.

5. Le quote dei fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, non utilizzate a chiusura d'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi sino ad avvenuta attuazione dei contratti medesimi.

6. Le quote non impegnate degli stanziamenti di spesa iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi gli stanziamenti di spesa per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, in corrispondenza dei relativi accertamenti d'entrata possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea in relazione all'attuazione dei programmi e dei progetti.

(omissis)

Art. 44

(Stanziamenti di spesa non impegnati a chiusura d'esercizio, gestione dei residui e ordini di accreditamento)

1. Le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni dalla legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da Enti, da Associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, vengono trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, sui corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi fino a che permanga la necessità delle spese per cui i relativi stanziamenti vennero istituiti o - qualora sia venuta a cessare tale necessità - sul «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato», per quanto attiene ai capitoli relativi a spese pluriennali, e sul «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia», per quanto attiene ai capitoli relativi ad altre spese.

(omissis)

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge

n. 148

- d'iniziativa dei consiglieri Baritussio, Ciriani, Dal Mas, Follegot, Saro e Zoppolato, presentato al Consiglio regionale in data 23 giugno 2000 e assegnato alla V Commissione permanente in data 28 giugno 2000;

n. 249

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 2 aprile 2002 e assegnato nella stessa data alla V Commissione permanente;
- abbinati dalla V Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno, esaminati preliminarmente nella seduta del 9 aprile 2002 e costituito un Comitato ristretto nella seduta del 14 maggio 2002;
- esaminati dal Comitato ristretto nelle sedute del 22 maggio 2002, 4 giugno 2002 e 4 settembre 2002;
- esaminati dalla V Commissione permanente nella seduta del 16 ottobre 2002 con scelta del disegno di legge n. 249 quale testo base; testo base approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla V Commissione permanente nella seduta del 17 ottobre 2002, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Baritussio e, di minoranza, dei consiglieri Alzetta e Zorzini;
- esaminati dal Consiglio regionale, nel testo base proposto dalla Commissione, nelle sedute pomeridiane del 14 e del 20 novembre 2002, antimeridiana e pomeridiana del 21 novembre 2002, nonché nella seduta unica dell'11 dicembre 2002; testo approvato dal Consiglio medesimo, a maggioranza, con modifiche, in tale ultima seduta;

- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/8388-02 del 19 dicembre 2002.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO	
FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III	
• Durata dell'abbonamento Canone annuo indivisibile ITALIA	12 mesi Euro 60,00
Canone annuo indivisibile ESTERO	DOPPIO
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE - FAX 040 - 377.2383 • L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza. 	
• Costo singolo fascicolo ITALIA	Euro 1,50
• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine	Euro 1,50
• Costo singolo fascicolo ESTERO	DOPPIO
I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina	

INSERZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1. • Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti
COSTO DELL'INSERZIONE
Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:
Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)
Euro 3,00 IVA incl.

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI
per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti riduzione 50% tariffa
per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI
Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione obbligatoria della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:
ANNATA CORRENTE
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A. Via privata OTO, 29 LA SPEZIA
LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE
CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO Via Paolo Sarpi, 13 UDINE
LIBRERIA CARDUCCI Piazza XX Settembre, 16 UDINE
CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16. GORIZIA
LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre PORDENONE
LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l. Via Calmaggioro, 31 TREVISO
LIBRERIA FELTRINELLI Via della Repubblica, 2 PARMA
LIBRERIA GOLDONI S. Marco, 4742. VENEZIA
LIBRERIA COMMERCIALE V.le Coni Zugna, 62 MILANO
LIBRERIA LATTES Via Garibaldi, 3 TORINO
LIBRERIA DI STEFANO Via Ceccardi, 2. GENOVA
ANNATE PRECEDENTI
<ul style="list-style-type: none"> • rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001 • rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL' 1/4/2001